



## Protezione rischi

Protezione personalizzata in ogni dettaglio.



La polizza auto cucita su misura per te.

EDIZIONE 1° Luglio 2009



# INDICE

	<b>PAG.</b>
Condizioni Generali di Assicurazione	<b>3</b>
Vincoli	<b>19</b>
Condizioni Particolari di Assicurazione	<b>22</b>
A) Incendio	<b>23</b>
B) Furto	<b>27</b>
C) Collisione	<b>31</b>
D) Danni Accidentali	<b>35</b>
E) Eventi Sociopolitici e Naturali	<b>39</b>
F) Garanzie Aggiuntive Compact "Perdite Pecuniarie"	<b>42</b>
G) Garanzie Aggiuntive Compact "Responsabilità"	<b>44</b>
H) Garanzie Aggiuntive "ORO"	<b>46</b>
I) Garanzie Aggiuntive "CLASS"	<b>47</b>
L) Garanzie Aggiuntive "VIP"	<b>48</b>
M) Adeguamento Automatico del capitale assicurato e del premio	<b>50</b>
N) Carico e scarico con mezzi meccanici	<b>52</b>
O) Infortuni del Conducente	<b>53</b>
P) Tutela Giudiziaria	<b>60</b>
T) Ricorso Terzi da Incendio Compact	<b>65</b>
Garanzie Non Solo Auto	<b>66</b>
R) Condizioni integrative Infortuni del Proprietario	<b>67</b>
S) Condizioni integrative Responsabilità Civile del Proprietario	<b>73</b>
Fonti Normative CVT	<b>75</b>



# CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE



### DEFINIZIONI

#### ACCESSORIO

Elemento o dispositivo che si aggiunge alla dotazione base dei veicoli.

#### AIRBAG

Involucro inserito nell'abitacolo degli autoveicoli che, in caso di urto violento, si gonfia per evitare che il guidatore o i passeggeri vengano proiettati contro l'abitacolo stesso.

#### APPARECCHI AUDIO-FONO-VISIVI

Apparecchi radio, lettori di CD, mangianastri, registratori, telefoni, fax, televisori, casse acustiche, *Sistemi di navigazione satellitare* ed altri apparecchi analoghi.

#### ASSICURATO

Persona fisica o giuridica che è soggetta al *Rischio* per il quale il contratto è stato stipulato.

#### ASSICURAZIONE A VALORE A NUOVO

Forma di assicurazione nella quale l'assicuratore si impegna, **in caso di danno parziale**, ad indennizzare l'*Assicurato* senza ricorrere all'applicazione del *Degrado d'uso* sui pezzi di ricambio.

#### ASSICURAZIONE A VALORE COMMERCIALE

Forma di assicurazione nella quale l'assicuratore si impegna, **in caso di danno parziale**, ad indennizzare l'*Assicurato* applicando il *Degrado d'uso* sui pezzi di ricambio.

#### BENEFICIARIO

La persona alla quale deve essere pagato il capitale previsto in *Polizza* in caso di morte dell'*Assicurato* in conseguenza di infortunio.

#### CAPITALE ASSICURATO

Valore attribuito dal *Contraente* alle cose assicurate ed indicato in *Polizza* o, nel caso dell'assicurazione *Infortuni*, importo delle prestazioni pecuniarie previste dall'assicuratore.

#### CARROZZERIE CONVENZIONATE

Carrozzerie con le quali *FONDIARIA-SAI* ha un accordo che prevede da parte di quest'ultima la *Liquidazione* diretta delle riparazioni effettuate su veicoli che abbiano subito un danno risarcibile a termini di contratto.



### **CARTA VERDE**

Documento riconosciuto nel territorio dei Paesi aderenti alla specifica convenzione internazionale (convenzione inter-bureaux).

Tale documento:

- attesta l'esistenza di una valida ed efficace assicurazione RCA nei Paesi di origine;
- adegua automaticamente l'assicurazione RCA stipulata nei Paesi di origine alla legislazione vigente negli altri Paesi aderenti alla convenzione, qualora tale legislazione preveda una maggior tutela a favore dei danneggiati.

### **CONTRAENTE**

Persona fisica o giuridica, anche diversa dall'*Assicurato*, che sottoscrive il contratto di assicurazione, assumendosene i relativi obblighi tra i quali è preminente quello di pagare il *Premio*.

### **DEGRADO D'USO**

Deprezzamento di un bene dovuto ad usura, stato di conservazione o manutenzione, vetustà; in caso di danno parziale il deprezzamento non si applica sul costo della mano d'opera.

### **DENUNCIA**

Avviso del verificarsi di un *Sinistro* comunicato dall'*Assicurato* all'assicuratore.

### **EFFRAZIONE**

Forzatura o rottura violenta dei dispositivi di chiusura.

### **EUROTAX**

Pubblicazione mensile della Sanguinetti Editore, destinata a concessionari, commercianti, autosaloni e compagnie di assicurazione.

Tale pubblicazione si articola in "*Eurotax blu*" (valore di acquisto del veicolo da parte dei concessionari, commercianti etc.) ed "*Eurotax giallo*" (valore di vendita del veicolo da parte dei concessionari, commercianti etc.) riportanti le valutazioni dei veicoli usati basate su indagini di mercato.

### **FAMIGLIARE CONVIVENTE**

Il coniuge non legalmente separato, il convivente *more uxorio*, gli ascendenti ed i discendenti legittimi, naturali o adottivi, nonché gli affiliati e gli altri parenti e affini fino al terzo grado di tutti i predetti soggetti purché aventi la stessa residenza in base allo stato di famiglia.



### **FENOMENO ELETTRICO**

Azioni di correnti e scariche elettriche od elettroniche ed altri fenomeni elettrici ed elettronici da qualunque causa provocati, anche con sviluppo di fiamma.

### **FONDIARIA-SAI**

La Compagnia di assicurazioni che presta le garanzie stabilite nel contratto.

### **FRANCHIGIA**

La parte del danno che rimane a carico dell'*Assicurato*, espressa in cifre.

### **IMPIANTO ANTIFURTO**

Dispositivo finalizzato ad impedire il furto.

### **INCENDIO**

Combustione con sviluppo di fiamma.

### **LEASING**

Contratto di locazione in cui il locatore concede in godimento il veicolo contro il corrispettivo di un canone periodico.

### **LIQUIDAZIONE**

Procedimento con il quale l'assicuratore determina l'ammontare dell'indennizzo di un danno a cose o a persone.

### **LOCATARIO**

L'utilizzatore di un veicolo affidatogli in locazione, le cui generalità siano riportate sulla carta di circolazione.

### **MASSIMALE**

Il limite massimo dell'esposizione dell'assicuratore nell'assicurazione di Responsabilità Civile.

### **MORA**

Periodo di 15 giorni susseguente alla scadenza convenuta per il pagamento dei premi o delle rate di *Premio* - successivi alla prima rata di *Premio* stabilita dal contratto - entro il quale l'assicurazione resta valida ed operante anche se non è stato versato il *Premio* scaduto. E' previsto dall'articolo 1901, 2° comma, del Codice Civile.

## CONDIZIONI GENERALI



### PERIODO DI ASSICURAZIONE

Periodo di tempo per il quale è pattuita la durata della garanzia assicurativa.

### POLIZZA

La scheda sottoscritta dal *Contraente* e con la quale *FONDIARIA-SAI* presta la garanzia assicurativa.

### PREMIO

Somma di denaro dovuta dal *Contraente* all'assicuratore quale corrispettivo dell'obbligazione da questo assunta.

### PRETENSIONATORE

Dispositivo delle cinture di sicurezza che, in caso di urto, le mette istantaneamente in tensione.

### PROPRIETARIO DEL VEICOLO

Colui che possa legittimamente dimostrare la titolarità del diritto di proprietà.

### QUATTORRUOTE

Pubblicazione mensile della Editoriale Domus S.p.A.

### REGOLA PROPORZIONALE

Se l'assicurazione copre solo una parte del valore che la cosa assicurata ha al momento del *Sinistro* (*Sottoassicurazione*), l'assicuratore determina l'indennizzo in proporzione al rapporto esistente tra la somma assicurata e il valore effettivo della medesima al momento del *Sinistro*. E' previsto dall'articolo 1907 del Codice Civile.

### RISCHIO

La probabilità che si verifichi il *Sinistro*.

### SCOPERTO

Parte del danno che rimane a carico dell'*Assicurato* espressa in una percentuale dell'importo liquidato per il danno stesso.

### SCOPPIO

Il repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi, non dovuto ad esplosione.



### **SINISTRO**

Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

### **SISTEMA DI NAVIGAZIONE SATELLITARE**

Impianto che sfrutta il sistema di comunicazione con i satelliti al fine di individuare la posizione del veicolo e il tragitto da seguire per raggiungere la meta del viaggio.

### **SOTTOASSICURAZIONE**

Si verifica quando la somma assicurata è inferiore al valore reale della cosa assicurata al momento del sinistro (ved. **REGOLA PROPORZIONALE**).

### **STABILMENTE INSTALLATO**

Sono considerati "*Stabilmente installati*" gli *Accessori* e gli *Apparecchi Audio-Fono-Visivi* che siano saldamente fissati al veicolo e per il cui smontaggio occorra utilizzare degli utensili. Sono considerati tali anche gli *Apparecchi Audio-Fono-Visivi* con frontalino estraibile.

### **TELONI**

Teli di grandi dimensioni usati per riparare merci o materiali da trasportare.





### ARTICOLO 1 - ESTENSIONE TERRITORIALE

L'assicurazione *Infortuni del conducente* vale in tutto il mondo.

La valutazione dell'invalidità permanente e la *Liquidazione* dei danni vengono effettuate in Italia, con pagamento degli indennizzi nella valuta corrente.

Per le spese sostenute all'estero i rimborsi vengono effettuati al cambio medio della settimana in cui la spesa è stata sostenuta, ricavato dalla quotazione dell'Ufficio Italiano Cambi.

**L'assicurazione prestata dalle *altre garanzie* (ad esclusione della copertura *Tutela Giudiziaria*) vale per il territorio della Repubblica Italiana, dello Stato della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino, degli Stati facenti parte dell'Unione Europea e degli altri Stati che aderiscono al sistema della *Carta Verde*.**

### ARTICOLO 2 - ESCLUSIONI

L'assicurazione non comprende:

- salva specifica pattuizione, gli *Apparecchi audio-fono-visivi*;
- salva specifica pattuizione, i danni determinati da atti dolosi di terzi, uragani, tempeste, trombe d'aria, bufere, grandine, inondazioni, mareggiate, frane, smottamenti, cadute di neve, valanghe, slavine ed alluvioni;
- i danni determinati da mancato uso del veicolo e dal suo deprezzamento;
- le spese sostenute per apportare al veicolo modifiche, aggiunte o migliorie;
- i danni, i provvedimenti di sospensione della patente, le spese giudiziali e stragiudiziali, e gli infortuni derivanti dalla partecipazione a corse, gare e relative prove ufficiali e verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara;
- i danni e gli infortuni derivanti da movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche, guerra o insurrezione;
- i danni e gli infortuni derivanti da trasmutazione del nucleo dell'atomo e da radiazioni provocate artificialmente dall'accelerazione di particelle atomiche o da esposizione a radiazioni ionizzanti.

Per i veicoli provvisti di *Teloni* i danni a questi ultimi sono risarciti solo in presenza di altri danni al veicolo.

### ARTICOLO 3 - PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA

Il *Premio* o la prima rata di *Premio* devono essere pagati alla consegna della *Polizza*; le rate successive devono essere pagate alle previste scadenze, contro rilascio di quietanze emesse da *FONDIARIA-SAI*, che devono indicare la data del pagamento e recare la firma della persona autorizzata a riscuotere il *Premio*.

**Il pagamento va eseguito presso l'Agenzia od il Punto di Vendita ai quali è assegnato il contratto.** L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 (o comunque dall'ora convenuta)



del giorno indicato in *Polizza* se il *Premio* o la prima rata di *Premio* sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

**Se, alla scadenza annuale, il *Contraente* non paga il *Premio* si applica il disposto dell'articolo 5 - *Adeguamento del premio*.** Se il *Contraente* non paga le rate di *Premio* intermedie successive alla prima, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze.

### **ARTICOLO 4 - DETERMINAZIONE DEL PREMIO - COMUNICAZIONI DEL CONTRAENTE**

Il *Premio* è determinato in base ai dati riportati sulla *Polizza* con riferimento al veicolo ed al suo utilizzo, al *Proprietario* di quest'ultimo (nel caso dei contratti di leasing, al *Locatario*), al *Contraente* ed agli altri soggetti eventualmente indicati sulla *Polizza* stessa.

**Il *Contraente* è tenuto a dare immediata comunicazione a FONDIARIA-SAI di ogni variazione di tali dati intervenuta in corso di contratto.**

**FONDIARIA-SAI ha facoltà di adeguare, con decorrenza dal giorno della comunicazione, l'importo del *Premio* a quello corrispondente alle variazioni di *Rischio* intervenute.** In tal caso il *Contraente* ha facoltà di recedere dal contratto che si risolve **senza restituzione di *Premio*** dal giorno in cui il recesso è comunicato a FONDIARIA-SAI.

### **ARTICOLO 5 - ADEGUAMENTO DEL PREMIO**

**FONDIARIA-SAI, in occasione delle scadenze annuali del contratto con tacito rinnovo, ha facoltà di modificare il *Premio* precedentemente convenuto, mettendo a disposizione del *Contraente* le nuove condizioni di *Premio*, presso l'Agenzia od il Punto di Vendita ai quali il contratto è assegnato, almeno trenta giorni prima delle scadenze medesime. Il pagamento da parte del *Contraente* del nuovo *Premio* proposto equivale ad accettazione e comporta il rinnovo del contratto che viene variato solo in tale elemento.** Nel caso in cui il *Contraente* non intenda accettare il nuovo *Premio* potrà sia manifestare espressamente la propria volontà, sia evitare ogni sorta di comunicazione e limitarsi a non pagare il *Premio*. In entrambi i casi il contratto si risolve a partire dalle ore 24 del 15° giorno successivo alla scadenza annuale.

Qualora la *Polizza* preveda anche la garanzia di Responsabilità Civile l'eventuale risoluzione di quest'ultima comporterà la contestuale risoluzione anche delle altre garanzie previste in *Polizza*.

### **ARTICOLO 6 - TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETA' DEL VEICOLO ASSICURATO**

**Il *Contraente* è tenuto a comunicare immediatamente a FONDIARIA-SAI l'eventuale trasferimento di proprietà del veicolo assicurato, fornendone idonea documentazione.**

In questi casi viene adottata una delle seguenti soluzioni:



### a) SOSTITUZIONE CON ALTRO VEICOLO

L'alienante può chiedere che il contratto relativo al veicolo alienato o consegnato in conto vendita sia reso valido per un altro veicolo di sua proprietà o di un suo *Famigliare convivente*; **FONDIARIA-SAI si riserva la facoltà di accettare tale richiesta comunicando al Contraente le relative condizioni di Premio.**

In caso di consegna del veicolo in conto vendita, la relativa documentazione deve essere rilasciata da un operatore professionale del settore.

### b) CESSIONE DEL CONTRATTO

Se il contratto relativo al veicolo alienato viene ceduto all'acquirente di quest'ultimo, **il cedente e' tenuto a darne immediata comunicazione a FONDIARIA-SAI. Il cedente resta tenuto al pagamento dei premi successivi fino al momento di detta comunicazione.** Sono ammesse ulteriori cessioni del contratto.

Il contratto ceduto si risolve alla sua naturale scadenza.

**Per l'assicurazione dello stesso veicolo il cessionario dovrà stipulare un nuovo contratto.**

### c) RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Se non si verifica quanto indicato alle precedenti lettere a) e b) il contratto si risolve e *FONDIARIA-SAI* rimborsa al *Contraente* la parte di *Premio* corrisposta e non usufruita in ragione di 1/360 del *Premio* annuo per ogni giorno di garanzia residua **dal momento della comunicazione a FONDIARIA-SAI.**

Per i contratti con frazionamento del *Premio FONDIARIA-SAI* rinuncia ad esigere le eventuali rate successive alla data di scadenza del certificato di assicurazione.

Per i contratti di durata inferiore ad un anno **FONDIARIA-SAI non procede al rimborso della maggiorazione di Premio richiesta al momento della stipulazione del contratto.**

Nel caso in cui il contratto sia sospeso e si abbia il trasferimento di proprietà' del veicolo, il *Premio* corrisposto e non usufruito viene rimborsato in ragione di 1/360 del *Premio* annuo per ogni giorno di garanzia dalla data della sospensione. *FONDIARIA-SAI* procede inoltre al rimborso dell'eventuale integrazione richiesta al momento della sospensione.

Qualora il contratto sospeso si sia risolto dopo diciotto mesi senza che il *Contraente* abbia richiesto la riattivazione delle garanzie il *Premio* corrisposto e non usufruito viene rimborsato **se entro dodici mesi da tale data si verifica il trasferimento di proprietà' del veicolo.**

Il contratto si risolve, senza rimborso del *Premio*, anche nel caso di documentata consegna del veicolo in conto vendita **a condizione che siano stati restituiti all'Agenzia o al Punto di Vendita di FONDIARIA-SAI il certificato di assicurazione, il contrassegno e la Carta Verde.** In caso di successivo trasferimento di proprietà' del veicolo stesso il *Contraente* ha diritto al rimborso del *Premio* pagato e non goduto dal momento della con-



segna in conto vendita del veicolo (o in caso di contratto sospeso dal momento della sospensione).

### **ARTICOLO 7 - SOSPENSIONE IN CORSO DI CONTRATTO**

La sospensione in corso di contratto può essere chiesta solo congiuntamente per tutte le garanzie previste dal contratto stesso.

Qualora il *Contraente* intenda sospendere le garanzie è tenuto a darne comunicazione a *FONDIARIA-SAI*.

*FONDIARIA-SAI* rilascia un'appendice che deve essere sottoscritta dal *Contraente*. La sospensione decorre dall'ora e dalla data indicate sulla predetta appendice.

Al momento della sospensione, il *Periodo di assicurazione in corso con Premio pagato deve avere una residua durata pari almeno a trenta giorni*.

Qualora tale durata sia inferiore, il *Premio non goduto deve essere proporzionalmente integrato fino a raggiungere trenta giorni*, con rinuncia però, da parte di *FONDIARIA-SAI*, alle successive rate di *Premio* relative al periodo di sospensione utilizzato.

**Decorsi diciotto mesi dalla sospensione senza che il *Contraente* abbia richiesto la riattivazione delle garanzie il contratto si risolve:** qualora entro dodici mesi dalla data di risoluzione si abbiano il trasferimento di proprietà, la consegna in conto vendita (seguita da documentato trasferimento di proprietà), la distruzione, la demolizione, l'esportazione definitiva, il furto, la rapina o l'appropriazione indebita del veicolo, il *Premio* corrisposto e non usufruito viene rimborsato in ragione di 1/360 del *Premio* annuo per ogni giorno di garanzia dalla data della sospensione. *FONDIARIA-SAI* procede inoltre al rimborso dell'eventuale integrazione richiesta al momento della sospensione. Per i contratti con frazionamento del *Premio* il *Contraente* è tenuto a corrispondere, salvo si sia verificato il trasferimento di proprietà, la consegna in conto vendita (seguita da documentato trasferimento di proprietà), la distruzione, la demolizione, l'esportazione definitiva, il furto, la rapina o l'appropriazione indebita del veicolo, le eventuali rate insolite successive alla risoluzione del contratto.

### **RIATTIVAZIONE DEL CONTRATTO**

La riattivazione del contratto è sempre possibile sullo stesso veicolo. Il *Contraente* può inoltre chiedere che la riattivazione avvenga su di un altro veicolo; *FONDIARIA-SAI* si riserva la facoltà di accettare tale richiesta comunicando al *Contraente* le relative condizioni di *Premio*.

Per la riattivazione su di un altro veicolo e' comunque necessario che:

- il precedente veicolo sia stato alienato, consegnato in conto vendita, demolito, distrutto, esportato definitivamente oppure sia stato oggetto di furto, rapina o appropriazione indebita;



nonche'

- il *Proprietario* (nel caso dei contratti di leasing, il *Locatario*) sia lo stesso o un suo *Famigliare convivente*.

**Tali circostanze devono essere comprovate da idonea documentazione.**

### ***Riattivazione dopo un periodo di sospensione inferiore a tre mesi***

Nel caso in cui la sospensione abbia avuto durata inferiore a tre mesi le scadenze di rata e di annualità del contratto sospeso non vengono modificate ed il *Premio* pagato e non goduto relativo al periodo della sospensione rimane acquisito a **FONDIARIA-SAI**; quest'ultima rimborsa invece l'eventuale integrazione corrisposta al momento della sospensione.

### ***Riattivazione dopo un periodo di sospensione pari o superiore a tre mesi***

Qualora la sospensione abbia avuto una durata pari o superiore a tre mesi sia le scadenze delle eventuali rate intermedie che la scadenza annuale del contratto vengono prorogate per un periodo uguale a quello della sospensione.

Sul *Premio* relativo al periodo di tempo intercorrente dalla riattivazione alla nuova scadenza del contratto si imputa, a favore del *Contraente*, il *Premio* pagato e non goduto, compresa l'eventuale integrazione corrisposta al momento della sospensione.

## **ESCLUSIONI**

**Non è consentita la sospensione nei seguenti casi:**

- per i contratti di durata inferiore all'anno;
- per i contratti ceduti all'acquirente del veicolo venduto;
- per i contratti amministrati con "libro matricola";
- per i contratti per l'assicurazione temporanea di veicoli a motore usati circolanti ai fini della vendita per prova, collaudo o dimostrazione.

**Per ciclomotori, quadricicli, motoveicoli e motoslitte la sospensione è consentita solo in caso di alienazione, furto, rapina, appropriazione indebita, demolizione, distruzione od esportazione definitiva del veicolo in questione comprovate da idonea documentazione.**

Limitatamente a motoveicoli, motoslitte, quadricicli trasporto cose e quadricicli trasporto persone e' tuttavia consentita la sospensione senza motivazione di tutte le garanzie di *Polizza* quando, nello stesso contratto, tale possibilita' venga pattuita per la garanzia **RCA**.

## **ARTICOLO 8 - DENUNCIA DEL SINISTRO**

**L'Assicurato deve denunciare il Sinistro alla Direzione di FONDIARIA-SAI oppure**



all'Agenzia o al Punto di Vendita ai quali è assegnato il contratto entro cinque giorni da quello in cui il *Sinistro* si è verificato o l'*Assicurato* stesso ne ha avuto conoscenza.

Alla *Denuncia* devono far seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al *Sinistro*.

La *Denuncia* dell'infortunio con l'indicazione del luogo, giorno ed ora dell'evento e delle cause che lo determinarono, corredata di certificato medico, deve essere inviata alla Direzione di *FONDIARIA-SAI* o all'Agenzia o al Punto di vendita ai quali è assegnato il contratto entro 10 giorni dall'infortunio o dal momento in cui il *Contraente*, l'*Assicurato* od i suoi *Beneficiari* ne abbiano avuto la possibilità.

### **ARTICOLO 9 - CONTRATTI DI DURATA INFERIORE ALL'ANNO**

Per i contratti di durata inferiore all'anno sono esclusi il tacito rinnovo e la sospensione.

E' altresì esclusa qualsivoglia variazione, salvo in caso di trasferimento della proprietà, consegna in conto vendita, demolizione, distruzione, esportazione definitiva, furto, rapina o appropriazione indebita del veicolo.

Tali circostanze devono essere comprovate da idonea documentazione.

### **ARTICOLO 10 - DETERMINAZIONE DELL'AMMONTARE DEL DANNO**

Nella determinazione dell'ammontare del danno *FONDIARIA-SAI* terrà conto dell'incidenza dell'IVA a condizione che il relativo importo sia compreso nel *Capitale Assicurato* e solo per la parte fiscalmente non recuperabile.

Se l'*Assicurato*, per la riparazione del danno indennizzabile a termini di contratto, si avvale di una *Carrozzeria convenzionata*, la parte del danno che rimane a carico dell'*Assicurato* stesso per effetto dell'applicazione della *Franchigia* e/o dello *Scoperto* con il relativo minimo eventualmente pattuiti in *Polizza* viene ridotta di un importo pari a € 100.

Tuttavia rimangono integralmente a carico dell'*Assicurato* i danni il cui ammontare sia inferiore o uguale a quello della *Franchigia* o del minimo pattuiti in *Polizza*.

### **ARTICOLO 11 - CONTROVERSIE SULLA LIQUIDAZIONE DEI DANNI**

Mancando l'accordo sulla determinazione dell'ammontare dei danni le parti possono o adire l'Autorità Giudiziaria o - di comune accordo - deferire la controversia a due periti, uno per parte.

Tali periti, persistendo il disaccordo, ne nominano un terzo: le decisioni sono prese a maggioranza con dispensa da ogni formalità di legge.

Se una parte non provvede alla nomina del proprio perito o se manca l'accordo, la scelta è fatta, ad istanza della parte più diligente, dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione si trova la residenza/sede legale dell'*Assicurato*.



Ciascuna delle parti sostiene la spesa del perito da essa designato e contribuisce in misura della metà alle spese del terzo perito; **FONDIARIA-SAI** si riserva la facoltà di liquidare e pagare detta spesa e di detrarre la quota dovuta dall'*Assicurato* dall'indennità spettantegli.

In caso di controversie sulla misura degli indennizzi dovuti per le garanzie *Infortuni del conducente e Garanzie NON SOLO AUTO - Condizioni integrative Infortuni del proprietario* le parti possono o adire l'Autorità Giudiziaria o - di comune accordo - deferire la controversia a due medici, uno per parte.

Tali medici, persistendo il disaccordo, ne nominano un terzo; le decisioni sono prese a maggioranza con dispensa da ogni formalità di legge.

Se una parte non provvede o se manca l'accordo sulla nomina del terzo medico, la scelta è fatta, ad istanza della parte più diligente, dal Consiglio dell'Ordine dei Medici nella cui giurisdizione si trova la residenza dell'*Assicurato*.

Ciascuna delle parti sostiene le spese del medico da essa designato e contribuisce in misura della metà alle spese del terzo medico; **FONDIARIA-SAI** si riserva la facoltà di liquidare e pagare detta spesa e di detrarre la quota dovuta dall'*Assicurato* dall'indennità spettantegli.

### **ARTICOLO 12 - INDENNIZZO IN FORMA SPECIFICA E ACQUISTO DEL RELITTO**

**FONDIARIA-SAI** ha la facoltà di sostituire, in tutto o in parte, le cose asportate, distrutte o danneggiate; inoltre **FONDIARIA-SAI** ha la facoltà di acquistare quanto residua della cosa assicurata dopo il *Sinistro*.

### **ARTICOLO 13 - PERDITA TOTALE DEL VEICOLO ASSICURATO**

#### ***DISTRUZIONE, DEMOLIZIONE OD ESPORTAZIONE DEFINITIVA***

Nel caso di perdita totale a causa di distruzione o demolizione od esportazione definitiva del veicolo assicurato, il *Contraente* è tenuto a darne comunicazione a **FONDIARIA-SAI**.

Il *Contraente* deve inoltre consegnare a **FONDIARIA-SAI**:

- in caso di distruzione od esportazione definitiva del veicolo, *documentazione certificante la restituzione della carta di circolazione e delle targhe di immatricolazione (nel caso dei ciclomotori del certificato di circolazione)*;
- in caso di demolizione, copia della *documentazione attestante l'avvenuta consegna del veicolo ad uno degli Enti designati dalle norme in vigore*.



Il *Contraente* può scegliere una delle seguenti soluzioni:

### **a) SOSTITUZIONE CON ALTRO VEICOLO - CONGUAGLIO DEL PREMIO**

Il contratto può essere reso valido per un altro veicolo appartenente al *Proprietario del veicolo* distrutto, demolito od esportato o ad un suo *Famigliare convivente*; **FONDIARIA-SAI si riserva la facoltà di accettare tale richiesta comunicando al *Contraente* le relative condizioni di *Premio*.**

### **b) RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

Il contratto si risolve e *FONDIARIA-SAI* rimborsa al *Contraente* la parte di *Premio* –relativa alle garanzie non interessate dal *Sinistro*– corrisposta e non usufruita in ragione di 1/360 del *Premio* annuo per ogni giorno di garanzia residua **dal momento della comunicazione a *FONDIARIA-SAI*.**

**In ogni caso il *Premio* relativo alle garanzie eventualmente interessate dal *Sinistro* è dovuto per l'intero *Periodo di assicurazione* in corso al momento della comunicazione.**

Per i contratti di durata inferiore ad un anno *FONDIARIA-SAI* non procede al rimborso **della maggiorazione di *Premio* richiesta al momento della stipulazione del contratto.**

Nel caso in cui il contratto sia sospeso e si abbia la distruzione, la demolizione o l'esportazione definitiva del veicolo, il *Premio* –relativo alle garanzie non interessate dal *Sinistro*– corrisposto e non usufruito viene rimborsato in ragione di 1/360 del *Premio* annuo per ogni giorno di garanzia dalla data della sospensione. *FONDIARIA-SAI* procede inoltre al rimborso dell'eventuale integrazione richiesta al momento della sospensione.

Qualora il contratto sospeso si sia risolto dopo diciotto mesi senza che il *Contraente* abbia richiesto la riattivazione delle garanzie il *Premio* corrisposto e non usufruito viene rimborsato **se entro dodici mesi da tale data si verificano la distruzione, la demolizione o l'esportazione definitiva del veicolo.**

### **FURTO, RAPINA O APPROPRIAZIONE INDEBITA**

In caso di furto, rapina o appropriazione indebita del veicolo il *Contraente* è **tenuto a darne comunicazione a *FONDIARIA-SAI*, consegnando copia della denuncia presentata all'Autorità competente.**

Il *Contraente*, fatta salva la possibilità di sospendere le garanzie ai sensi dell'articolo 7 – *Sospensione in corso di contratto*, può scegliere una delle seguenti soluzioni:

### **a) SOSTITUZIONE CON ALTRO VEICOLO - CONGUAGLIO DEL PREMIO**

Il contratto può essere reso valido per un altro veicolo appartenente al *Proprietario del veicolo* rubato o ad un suo *Famigliare convivente*.

***FONDIARIA-SAI* si riserva la facoltà di accettare tale richiesta comunicando al *Contraente* le relative condizioni di *Premio*.**





In ogni caso il **Premio** relativo alle garanzie eventualmente interessate dal **Sinistro** è dovuto per l'intero **Periodo di assicurazione** in corso al momento della comunicazione.

### **b) RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

Il contratto si risolve a partire dal giorno successivo alla denuncia presentata all'Autorità di Pubblica Sicurezza e **FONDIARIA-SAI** rimborsa al **Contraente** la parte di **Premio** corrisposta e non usufruita in ragione di 1/360 del **Premio** annuo per ogni giorno di garanzia residua.

**In ogni caso il Premio relativo alle garanzie eventualmente interessate dal Sinistro è dovuto per l'intero Periodo di assicurazione in corso al momento della comunicazione.** Per i contratti di durata inferiore ad un anno **FONDIARIA-SAI non procede al rimborso della maggiorazione di Premio richiesta al momento della stipulazione del contratto.**

Nel caso in cui il contratto sia sospeso il **Premio** corrisposto e non usufruito viene rimborsato in ragione di 1/360 del **Premio** annuo per ogni giorno di garanzia dalla data della sospensione.

**FONDIARIA-SAI** procede inoltre al rimborso dell'eventuale integrazione richiesta al momento della sospensione.

Qualora il contratto sospeso si sia risolto dopo diciotto mesi senza che il **Contraente** abbia richiesto la riattivazione delle garanzie il **Premio** corrisposto e non usufruito viene rimborsato **se entro dodici mesi da tale data si verificano il furto, la rapina o l'appropriazione indebita del veicolo.**

### **ARTICOLO 14 - DIRITTO DI SURROGAZIONE**

In caso di **Sinistro FONDIARIA-SAI** è surrogata, in base all'articolo 1916 del Codice Civile, nei diritti dell'**Assicurato** verso i terzi responsabili, fino a concorrenza dell'ammontare dell'indennizzo pagato.

**FONDIARIA-SAI** tuttavia rinuncia al diritto di surrogazione nei confronti dei **Famigliari conviventi** dell'**Assicurato** e nei confronti dei trasportati nonché del conducente debitamente autorizzato alla guida del veicolo descritto in **Polizza**, salvo il caso di dolo o colpa grave degli stessi.

### **ARTICOLO 15 - COMPETENZA TERRITORIALE**

Per le controversie nascenti dal presente contratto e riguardanti un consumatore così come definito dall'articolo 3 del Decreto Legislativo 6/9/2005 n°206, e' competente esclusivamente l'Autorità Giudiziaria ove il medesimo ha la residenza o il domicilio.

Negli altri casi e' competente, a scelta della parte attrice, l'Autorità Giudiziaria del luogo di residenza o sede legale del convenuto ovvero quella dove ha sede l'Agenzia o il Punto di Vendita ai quali e' assegnato il contratto.



### **ARTICOLO 16 - RINNOVO DEL CONTRATTO**

Il contratto, purché di durata non inferiore all'anno, può essere stipulato con o senza tacito rinnovo.

Qualora venga stipulato senza tacito rinnovo, si risolve alla sua naturale scadenza: in questo caso non trova perciò applicazione il *periodo di Mora* di cui all'articolo 1901, 2° comma del Codice Civile.

Qualora venga stipulato con tacito rinnovo, sia *FONDIARIA-SAI* che il *Contraente* possono dare disdetta, con lettera raccomandata o tramite fax, almeno quindici giorni prima della scadenza annuale; in questo caso il contratto cessa alla scadenza stessa e non trova perciò applicazione il *periodo di Mora* di cui all'articolo 1901, 2° comma del Codice Civile.

In mancanza di disdetta il contratto, se di durata non inferiore all'anno, è rinnovato alle stesse condizioni in corso per una durata pari ad un anno, e così successivamente, **salvo quanto previsto, relativamente al Premio, dall'articolo 5 - Adeguamento del premio.** Qualora il contratto sia emesso in sostituzione di un altro di durata annuale e per la sua residua durata, esso non si considera di durata inferiore all'anno.

La disdetta eventualmente data per il contratto sostituito è valida, salva diversa dichiarazione di volontà del *Contraente*, anche per il contratto sostituito.

### **ARTICOLO 17 - IMPOSTE E TASSE**

Le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al *Premio*, al contratto ed agli atti da esso discendenti, sono a carico del *Contraente*, anche se il pagamento sia stato anticipato da *FONDIARIA-SAI*.

### **ARTICOLO 18 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE**

Per quanto non regolato dal presente contratto valgono le norme di legge.



## VINCOLI

(Validi anche per la garanzia di Responsabilità Civile, ove prestata)

### I) PER I VEICOLI LOCATI IN “LEASING”

**CLAUSOLA N. 1** (*pagamento anticipato, in unica soluzione, dell'intero premio di assicurazione per una copertura di durata pari a quella del contratto di leasing*)

**La Polizza e' vincolata, sino alla data di scadenza del vincolo indicata in essa**, a favore dell'Ente vincolatario che e' intestatario del veicolo concesso in leasing al *Contraente*; pertanto *FONDIARIA-SAI* si impegna nei confronti dell' Ente vincolatario stesso:

- a) **a non consentire alcuna riduzione o sospensione delle garanzie prestate con il presente contratto se non con il consenso scritto dell'Ente vincolatario;**
- b) a comunicare all'Ente vincolatario ogni *Sinistro* in cui sia stato coinvolto il veicolo indicato in *Polizza* entro 15 giorni dalla ricezione della relativa *Denuncia*.

In caso di *Sinistro* che cagioni danni al veicolo assicurato l'indennizzo verrà corrisposto all'Ente vincolatario nella sua qualità di *Proprietario* di detto veicolo e pertanto da esso verrà sottoscritta la relativa quietanza liberatoria.

Si precisa che il *Premio* è stato versato in un'unica soluzione sino alla data di scadenza del vincolo indicata in *Polizza*, salvo conguaglio da effettuarsi alla scadenza del contratto in conseguenza dell'applicazione delle regole evolutive di cui alle Condizioni Speciali della garanzia di Responsabilità Civile.

**Il contratto di assicurazione non è suscettibile di tacito rinnovo.**

**CLAUSOLA N. 2** (*pagamento del premio di assicurazione per un periodo di copertura inferiore a quello del contratto di leasing*)

**La Polizza e' vincolata, sino alla data di scadenza del vincolo indicata in essa**, a favore dell'Ente vincolatario che e' intestatario del veicolo concesso in leasing al *Contraente*; pertanto *FONDIARIA-SAI* si impegna nei confronti dell' Ente vincolatario stesso:

- a) **a non consentire alcuna riduzione o sospensione delle garanzie prestate se non con il consenso scritto dell'Ente vincolatario;**
- b) a comunicare all'Ente vincolatario ogni *Sinistro* in cui sia stato coinvolto il veicolo indicato in *Polizza* entro 15 giorni dalla ricezione della relativa *Denuncia*;
- c) a comunicare all'Ente vincolatario con lettera raccomandata qualsiasi ritardo nel pagamento del *Premio* di assicurazione scaduto, nonchè l'eventuale mancato rinnovo del contratto alla scadenza naturale di questo.



**FONDIARIA-SAI potrà dare regolare disdetta del contratto, da inoltrarsi al Contraente e da comunicarsi contestualmente all'Ente vincolatario con lettera raccomandata o tramite fax.**

In caso di *Sinistro* che cagioni danni al veicolo assicurato l'indennizzo verrà corrisposto all'Ente vincolatario nella sua qualità di *Proprietario* di detto veicolo e pertanto da esso verrà sottoscritta la relativa quietanza liberatoria.

**Fino alla data di scadenza del vincolo indicata in Polizza il Contraente potrà avvalersi della facoltà di disdire o sospendere il contratto, prevista dalle Condizioni Generali di Assicurazione, solo con il consenso scritto dell'Ente vincolatario.**

## **II) PER I VEICOLI VENDUTI RATEALMENTE CON IPOTECA LEGALE O CON PATTO DI RISERVATO DOMINIO A FAVORE DELL'ENTE FINANZIATORE**

**CLAUSOLA N. 3 (pagamento anticipato, in unica soluzione, dell'intero premio di assicurazione per una copertura di durata pari a quella del contratto di vendita rateale)**

**La Polizza è vincolata sino alla data di scadenza del vincolo a favore dell'Ente vincolatario in essa indicata e pertanto FONDIARIA-SAI si obbliga per la durata della Polizza stessa:**

- a) **a non consentire alcuna riduzione o sospensione delle garanzie prestate se non con il consenso scritto dell'Ente vincolatario;**
- b) **a comunicare all'Ente vincolatario ogni Sinistro in cui sia stato coinvolto il veicolo indicato in Polizza entro 15 giorni dalla ricezione della relativa Denuncia;**
- c) **a non pagare, in caso di Sinistro che cagioni danni al veicolo assicurato, l'indennizzo senza il consenso scritto dell'Ente vincolatario e, sino alla concorrenza del residuo suo credito rateale, a versare a quest'ultimo l'indennità liquidata, contro quietanza liberatoria al cui rilascio l'Ente vincolatario è fin d'ora autorizzato dal Contraente.**

Si precisa che il *Premio* è stato corrisposto in un'unica soluzione sino alla data di scadenza del vincolo indicata in *Polizza*, salvo conguaglio da effettuarsi alla scadenza del contratto in conseguenza dell'applicazione delle regole evolutive di cui alle Condizioni Speciali della garanzia di Responsabilità Civile.

**Il contratto di assicurazione non è suscettibile di tacito rinnovo.**

**CLAUSOLA N. 4 (pagamento del premio di assicurazione per un periodo di copertura inferiore a quello del contratto di vendita rateale)**

**La Polizza è vincolata sino alla data di scadenza del vincolo a favore dell'Ente vinco-**



latario in essa indicata e pertanto *FONDIARIA-SAI* si obbliga per la durata della *Polizza* stessa:

- a) **a non consentire alcuna riduzione o sospensione delle garanzie prestate se non con il consenso scritto dell'Ente vincolatario;**
- b) a comunicare all'Ente vincolatario ogni *Sinistro* in cui sia stato coinvolto il veicolo indicato in *Polizza* entro 15 giorni dalla ricezione della relativa *Denuncia*;
- c) a comunicare all'Ente vincolatario con lettera raccomandata qualsiasi ritardo nel pagamento del *Premio* di assicurazione scaduto, nonchè l'eventuale mancato rinnovo del contratto alla scadenza naturale di questo;
- d) **a non pagare, in caso di *Sinistro* che cagioni danni al veicolo assicurato, l'indennizzo senza il consenso scritto dell'Ente vincolatario e, sino alla concorrenza del residuo suo credito rateale, a versare a quest'ultimo l'indennità liquidata**, contro quietanza liberatoria al cui rilascio l'Ente vincolatario è fin d'ora autorizzato dal *Contraente*.

***FONDIARIA-SAI* potrà dare regolare disdetta del contratto, da inoltrarsi al *Contraente* e da comunicarsi contestualmente all'Ente vincolatario con lettera raccomandata o tramite fax.**

**Fino alla data di scadenza del vincolo indicata in *Polizza* il *Contraente* può avvalersi della facoltà di disdire o sospendere il contratto, prevista dalle Condizioni Generali di Assicurazione, solo con il consenso scritto dell'Ente vincolatario.**



# CONDIZIONI PARTICOLARI DI ASSICURAZIONE



### A) INCENDIO

#### A.1) OGGETTO DELLA GARANZIA

FONDIARIA-SAI indennizza l'Assicurato dei danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato a seguito di *Incendio*, *fulmine*, *Scoppio* del serbatoio o dell'impianto di alimentazione. Gli *Accessori* e gli *Apparecchi audio-fono-visivi* sono garantiti, **purchè Stabilmente installati sul veicolo assicurato**, fermo restando quanto stabilito agli articoli A.3 - *Capitale assicurato* e A.7 - *Documenti complementari alla denuncia di sinistro*.

#### A.2) ESCLUSIONI

Ferme le esclusioni previste nelle Condizioni Generali di Assicurazione, la garanzia non comprende i danni:

- causati da bruciature non seguite da *Incendio*;
- agli impianti elettrici, dovuti a *Fenomeno elettrico* comunque manifestatosi.

#### A.3) CAPITALE ASSICURATO

Il *Capitale Assicurato* si riferisce al veicolo nonche' agli *Accessori* ed agli *Apparecchi audio - fonos - visivi* stabilmente installati sullo stesso.

In caso di sottoassicurazione si applica la *Regola proporzionale* di cui all'articolo 1907 del Codice Civile.

FONDIARIA-SAI si impegna, in occasione di ciascun rinnovo annuale **e su specifica richiesta del Contraente**, ad adeguare il *Capitale Assicurato* al valore di mercato e conseguentemente a modificare il relativo *Premio*.

#### A.4) CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO

##### a) *Assicurazione a Valore a Nuovo*

In caso di **danno parziale** FONDIARIA-SAI determina l'indennizzo in base alle pubblicazioni specializzate riportanti i tempi di riparazione ed i Listini dei prezzi dei pezzi di ricambio senza tenere conto del *Degrado d'uso*. In assenza di altre pubblicazioni specializzate si fara' riferimento ai Prontuari dei tempi di riparazione ed ai Listini dei prezzi dei pezzi di ricambio delle case costruttrici.

**L'indennizzo non può comunque superare, nel limite del capitale indicato in Polizza, il valore commerciale del veicolo, degli Accessori e degli Apparecchi audio-fono-visivi assicurati al momento del Sinistro.**

In caso di **danno totale** FONDIARIA-SAI determina l'indennizzo, **nel limite del capitale indicato in Polizza**, in base al valore commerciale del veicolo, degli *Accessori* e degli *Apparecchi audio-fono-visivi* assicurati al momento del *Sinistro*, detratto il valore di recupero.



Si considera totale ogni danno che raggiunge o supera un importo pari all'80% del valore commerciale del veicolo, degli *Accessori* e degli *Apparecchi audio-fono-visivi* assicurati al momento del *Sinistro*.

### **b) Assicurazione a Valore Commerciale**

In caso di **danno parziale** FONDIARIA-SAI determina l'indennizzo in base alle pubblicazioni specializzate riportanti i tempi di riparazione ed i Listini dei prezzi dei pezzi di ricambio tenendo conto del *Degrado d'uso*.

In assenza di altre pubblicazioni specializzate si fara' riferimento ai Prontuari dei tempi di riparazione ed ai Listini dei prezzi dei pezzi di ricambio delle case costruttrici.

**L' indennizzo non può comunque superare, nel limite del capitale indicato in Polizza, il valore commerciale del veicolo, degli Accessori e degli Apparecchi audio-fono-visivi assicurati al momento del Sinistro.**

In caso di **danno totale** FONDIARIA-SAI determina l'indennizzo, **nel limite del capitale indicato in Polizza**, in base al valore commerciale del veicolo, degli *Accessori* e degli *Apparecchi audio-fono-visivi* assicurati al momento del *Sinistro*, detratto il valore di recupero.

Si considera totale ogni danno che raggiunge o supera un importo pari all'80% del valore commerciale del veicolo, degli *Accessori* e degli *Apparecchi audio-fono-visivi* assicurati al momento del *Sinistro*.

### **c) Assicurazione del solo Danno Totale**

FONDIARIA-SAI risponde unicamente della perdita totale del veicolo, degli *Accessori* e degli *Apparecchi audio-fono-visivi* assicurati determinando l'indennizzo, **nel limite del capitale indicato in Polizza**, sulla base del valore commerciale del veicolo, degli *Accessori* e degli *Apparecchi audio-fono-visivi* assicurati al momento del *Sinistro*, detratto il valore di recupero.

Si considera totale ogni danno che raggiunge o supera un importo pari all'80% del valore commerciale del veicolo, degli *Accessori* e degli *Apparecchi audio-fono-visivi* assicurati al momento del *Sinistro*.

## **A.5) DETERMINAZIONE DEL VALORE COMMERCIALE DEL VEICOLO**

Sia in caso di **danno parziale** che in caso di **danno totale** il valore commerciale del veicolo è sempre determinato:

- in base alla rivista *Quattroruote* quando in *Polizza* sia stata espressamente richiamata la Condizione Aggiuntiva *Adeguamento automatico del capitale assicurato e del premio*;
- in base ad *Eurotax* giallo in tutti gli altri casi.





### A.6) SCOPERTO A CARICO DELL'ASSICURATO

In caso di *Sinistro*, sull'importo liquidato a termini di contratto rimangono a carico dell'*Assicurato* lo *Scoperto* o la *Franchigia* pattuiti in *Polizza*.

### A.7) DOCUMENTI COMPLEMENTARI ALLA DENUNCIA DI *SINISTRO*

L'*Assicurato* deve, in caso di *danno totale*, far pervenire al competente Ufficio Sinistri/Ispettorato Sinistri di *FONDIARIA-SAI* i seguenti documenti:

- il **Certificato dello Stato Giuridico attuale**, l'**Estratto Cronologico Generale Integrato** o altri documenti atti ad individuare esattamente il veicolo assicurato ed a determinare con certezza la data di prima immatricolazione, al fine di accertarne il valore commerciale;
- il **Certificato di Proprietà** o altri documenti atti a verificare la titolarità del diritto al risarcimento del danno;
- **copia del verbale dei Vigili del Fuoco**, se intervenuti, o dichiarazione di altra Autorità'.

In ogni caso *FONDIARIA-SAI* ha la facoltà di chiedere all'*Assicurato* la documentazione relativa agli *Accessori* ed agli *Apparecchi audio-fono-visivi* per i quali viene chiesto l'indennizzo.

### A.8) CLAUSOLA INCENDIO VIP

***(valida solo se espressamente richiamata in Polizza)***

A parziale integrazione dell'articolo A.1 - *Oggetto della garanzia FONDIARIA-SAI* indennizza l'*Assicurato* dei danni materiali e diretti subiti dal veicolo indicato in *Polizza* anche in conseguenza di atti dolosi di terzi.

### A.9) RICORSO TERZI DA *INCENDIO* BASE

*(Estensione di copertura sempre compresa in presenza della garanzia Incendio)*

#### **A.9.1) Oggetto della garanzia**

*FONDIARIA-SAI* assicura la responsabilità civile per i danni diretti involontariamente cagionati a cose di terzi ed a persone dall'*Incendio*, dallo *Scoppio* del serbatoio o dell'impianto di alimentazione del veicolo indicato in *Polizza*, quando lo stesso non è in circolazione, **fino a concorrenza per capitali, interessi e spese di € 155.000 per ogni *Sinistro***.

La garanzia è prestata in base alle Condizioni Generali di Assicurazione previste da *FONDIARIA-SAI* per la Responsabilità Civile obbligatoria.

**La prestazione non si cumula con analoghe prestazioni eventualmente previste da *FONDIARIA-SAI* per lo stesso veicolo indicato in *Polizza*.**



### ***A.9.2) Definizione di terzi***

Sono considerati terzi ed hanno diritto ai benefici derivanti dall'assicurazione i soggetti qualificati come tali dalle norme sull'assicurazione obbligatoria della Responsabilità Civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti (*Articolo 129 del Decreto Legislativo n° 209 del 7 settembre 2005*).

### ***A.9.3) Esclusioni***

**Ferme le esclusioni previste nelle Condizioni Generali di Assicurazione, la garanzia non comprende i danni:**

- alle cose mobili in uso, custodia o possesso del *Contraente* o dell'*Assicurato*;
- da inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.

### **A.10) CLAUSOLA RICORSO TERZI DA INCENDIO VIP**

***(valida solo se espressamente richiamata in Polizza)***

A parziale integrazione della copertura *Ricorso terzi da Incendio FONDIARIA-SAI* assicura la responsabilità civile per i danni diretti involontariamente cagionati a cose di terzi ed a persone **fino a concorrenza per capitali, interessi e spese di € 300.000 per ogni *Sinistro*.**



### B) FURTO

#### B.1) OGGETTO DELLA GARANZIA

*FONDIARIA-SAI* indennizza l'*Assicurato* della perdita del veicolo o di sue parti a seguito di furto o rapina, nonchè dei danni diretti subiti dal veicolo assicurato nell'esecuzione o nel tentativo di tali reati.

Quando il veicolo assicurato non è un ciclomotore, un quadriciclo leggero o un motoveicolo, *FONDIARIA-SAI* risponde inoltre:

- dei danni subiti dal veicolo assicurato quando l'esecuzione o il tentativo di furto o rapina riguardino oggetti od *Accessori* non assicurati;
- dei danni diretti subiti dalla carrozzeria del veicolo assicurato durante la circolazione abusiva successiva al furto o rapina;
- dei danni alle parti meccaniche provocati dagli autori del furto o della rapina che siano conseguenza diretta dei danni alla carrozzeria e si siano verificati contemporaneamente a questi ultimi.

Gli *Accessori* e gli *Apparecchi audio-fono-visivi* sono garantiti, **purchè Stabilmente installati sul veicolo assicurato**, fermo restando quanto stabilito agli articoli B.3 - *Capitale assicurato* e B.7 - *Documenti complementari alla denuncia di sinistro*.

#### B.2) ESCLUSIONI

Ferme le esclusioni previste nelle Condizioni Generali di Assicurazione, la garanzia non comprende:

- salvo che sia diversamente convenuto, l'appropriazione indebita (articolo 646 del Codice Penale);
- il furto e la rapina commessi dai dipendenti del *Contraente* o dell'*Assicurato* durante lo svolgimento dell'attività lavorativa.

#### B.3) CAPITALE ASSICURATO

Il *Capitale Assicurato* si riferisce al veicolo nonché agli *Accessori* ed agli *Apparecchi audio - fono - visivi* stabilmente installati sullo stesso.

In caso di sottoassicurazione si applica la *Regola proporzionale* di cui all'articolo 1907 del Codice Civile.

*FONDIARIA-SAI* si impegna, in occasione di ciascun rinnovo annuale **e su specifica richiesta del Contraente**, ad adeguare il *Capitale Assicurato* al valore di mercato e conseguentemente a modificare il relativo *Premio*.



### B.4) CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO

#### **a) Assicurazione a Valore a Nuovo**

In caso di **danno parziale FONDIARIA-SAI** determina l'indennizzo in base alle pubblicazioni specializzate riportanti i tempi di riparazione ed i Listini dei prezzi dei pezzi di ricambio senza tenere conto del *Degrado d'uso*. In assenza di altre pubblicazioni specializzate si fara' riferimento ai Prontuari dei tempi di riparazione ed ai Listini dei prezzi dei pezzi di ricambio delle case costruttrici.

**L'indennizzo non può comunque superare, nel limite del capitale indicato in Polizza, il valore commerciale del veicolo, degli Accessori e degli Apparecchi audio-fono-visivi assicurati al momento del Sinistro.**

In caso di **danno totale FONDIARIA-SAI** determina l'indennizzo, **nel limite del capitale indicato in Polizza**, in base al valore commerciale del veicolo, degli *Accessori* e degli *Apparecchi audio-fono-visivi* assicurati al momento del *Sinistro*, detratto il valore di recupero.

Si considera totale ogni danno che raggiunge o supera un importo pari all'80% del valore commerciale del veicolo, degli *Accessori* e degli *Apparecchi audio-fono-visivi* assicurati al momento del *Sinistro*.

#### **b) Assicurazione a Valore Commerciale**

In caso di **danno parziale FONDIARIA-SAI** determina l'indennizzo in base alle pubblicazioni specializzate riportanti i tempi di riparazione ed i Listini dei prezzi dei pezzi di ricambio tenendo conto del *Degrado d'uso*.

In assenza di altre pubblicazioni specializzate si fara' riferimento ai Prontuari dei tempi di riparazione ed ai Listini dei prezzi dei pezzi di ricambio delle case costruttrici.

**L'indennizzo non può comunque superare, nel limite del capitale indicato in Polizza, il valore commerciale del veicolo, degli Accessori e degli Apparecchi audio-fono-visivi assicurati al momento del Sinistro.**

In caso di **danno totale FONDIARIA-SAI** determina l'indennizzo, **nel limite del capitale indicato in Polizza**, in base al valore commerciale del veicolo, degli *Accessori* e degli *Apparecchi audio-fono-visivi* assicurati al momento del *Sinistro*, detratto il valore di recupero.

Si considera totale ogni danno che raggiunge o supera un importo pari all'80% del valore commerciale del veicolo, degli *Accessori* e degli *Apparecchi audio-fono-visivi* assicurati al momento del *Sinistro*.

#### **c) Assicurazione del solo Danno Totale**

*FONDIARIA-SAI* risponde unicamente della perdita totale del veicolo, degli *Accessori* e degli *Apparecchi audio-fono-visivi* assicurati determinando l'indennizzo, **nel limite del capitale indicato in Polizza**, in base al valore commerciale del veicolo, degli *Accessori* e



degli *Apparecchi audio-fono-visivi* assicurati al momento del *Sinistro*, detratto il valore di recupero.

Si considera totale ogni danno che raggiunge o supera un importo pari all'80% del valore commerciale del veicolo, degli *Accessori* e degli *Apparecchi audio-fono-visivi* assicurati al momento del *Sinistro*.

### **B.5) DETERMINAZIONE DEL VALORE COMMERCIALE DEL VEICOLO**

Sia in caso di **danno parziale** che in caso di **danno totale** il valore commerciale del veicolo è sempre determinato:

- in base alla rivista *Quattroruote* quando in *Polizza* sia stata espressamente richiamata la Condizione Aggiuntiva *Adeguamento automatico del capitale assicurato e del premio*;
- in base ad *Eurotax* giallo in tutti gli altri casi.

### **B.6) SCOPERTO A CARICO DELL'ASSICURATO**

In caso di *Sinistro*, sull'importo liquidato a termini di contratto rimangono a carico dell'*Assicurato* lo **Scoperto** o la **Franchigia** pattuiti in *Polizza*.

In caso di furto o rapina del solo *Apparecchio audio - fono - visivo*, qualora in *Polizza* sia previsto uno **Scoperto**, il relativo minimo è ridotto a € 100. Tale riduzione viene applicata anche per l'eventuale **Franchigia** fissa ed assoluta.

Qualora, oltre all'*Apparecchio audio - fono - visivo*, siano state sottratte altre parti del veicolo, al danno complessivamente determinato **si applicano lo Scoperto ed il relativo minimo o la Franchigia** indicati in *Polizza*.

### **B.7) DOCUMENTI COMPLEMENTARI ALLA DENUNCIA DI SINISTRO**

L'*Assicurato* deve presentare denuncia all'Autorità e farne pervenire copia autentica al competente Ufficio Sinistri/Ispettorato Sinistri di **FONDIARIA-SAI**.

In caso di furto o rapina avvenuti all'estero l'*Assicurato* deve presentare denuncia anche all'Autorità italiana.

L'*Assicurato* inoltre deve, in caso di **danno totale**, far pervenire al competente Ufficio Sinistri/Ispettorato Sinistri di **FONDIARIA-SAI** i seguenti documenti:

- il **Certificato dello Stato Giuridico attuale**, l'**Estratto Cronologico Generale Integrato** o altri documenti atti ad individuare esattamente il veicolo assicurato ed a determinare con certezza la data di prima immatricolazione, al fine di accertarne il valore commerciale;
- il **Certificato di Proprietà** o altri documenti atti a verificare la titolarità del diritto al risarcimento del danno.



In ogni caso *FONDIARIA-SAI* ha la facoltà di chiedere all'*Assicurato* la documentazione relativa agli *Accessori* ed agli *Apparecchi audio-fono-visivi* per i quali viene chiesto l'indennizzo.

### **B.8) RITROVAMENTO DEL VEICOLO**

**L'*Assicurato* è tenuto, non appena abbia avuto notizia del ritrovamento del veicolo sottratto o di parti di esso, ad informare subito l'Agenzia o il Punto di Vendita di *FONDIARIA-SAI* ai quali e' stato assegnato il contratto.**

In caso di ritrovamento del veicolo sottratto prima della *Liquidazione* dell'indennizzo, l'eventuale danno sarà considerato parziale o totale sulla base dei criteri indicati ai titoli precedenti.

In caso di ritrovamento del veicolo sottratto successivo alla *Liquidazione* dell'indennizzo, **l'*Assicurato* si impegna ad agevolare il trasferimento della proprietà' del veicolo ritrovato a soggetti indicati da *FONDIARIA-SAI* mediante sottoscrizione di idonea procura;** l'*Assicurato* stesso ha la facoltà' di evitare il trasferimento di proprietà' restituendo a *FONDIARIA-SAI* l'indennizzo ricevuto, al netto degli eventuali danni indennizzabili a termini di contratto.

### **B.9) CONDIZIONE APPROPRIAZIONE INDEBITA**

***(valida solo per autocaravan e se espressamente richiamata in Polizza)***

*FONDIARIA-SAI* si obbliga ad indennizzare l'*Assicurato* della perdita del veicolo indicato in *Polizza* derivante dall'**appropriazione indebita** (articolo 646 del Codice Penale) dello stesso, a condizione che:

- tanto gli atti idonei diretti al compimento del reato quanto la consumazione di esso siano avvenuti durante la validità dell'assicurazione;
- *FONDIARIA-SAI* sia stata messa a conoscenza del fatto entro il termine di un anno dalla consumazione del reato;
- l'*Assicurato* non addivenga, senza il consenso di *FONDIARIA-SAI*, a transazioni con l'autore del reato;
- il reato sia stato comunque accertato in sede giudiziale, anche nel caso in cui non sia stato individuato il responsabile o comunque il procedimento sia stato archiviato;
- sia stata inoltrata a *FONDIARIA-SAI* -unitamente alla *Denuncia*- copia della querela presentata ai sensi dell'articolo 646 del Codice Penale.



### C) COLLISIONE

#### C.1) OGGETTO DELLA GARANZIA

*FONDIARIA-SAI* indennizza l'*Assicurato* dei danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato a seguito di collisione con veicoli identificati.

La garanzia opera anche in caso di colpa grave dell'*Assicurato*, del *Contraente* o dei *Famigliari conviventi* con questi ultimi.

Gli *Accessori* e gli *Apparecchi audio-fono-visivi* sono garantiti, **purchè Stabilmente installati sul veicolo assicurato**, fermo restando quanto stabilito all'articolo C.7 - *Documenti complementari alla denuncia di sinistro*.

#### C.2) ESCLUSIONI

**Ferme le esclusioni previste nelle Condizioni Generali di Assicurazione, la garanzia non opera se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore.**

La garanzia è comunque operante se al momento del *Sinistro*:

- il conducente non è ancora abilitato alla guida, ma è provato il superamento dell'esame teorico-pratico di idoneità alla stessa, **purchè la patente venga successivamente rilasciata;**
- il conducente guida con patente scaduta, **purchè la patente successivamente rinnovata abiliti alla guida del veicolo indicato in Polizza**, salvo che il mancato rinnovo sia conseguenza esclusiva e diretta delle lesioni fisiche subite dal conducente del veicolo assicurato a causa del *Sinistro* stesso. **E' in ogni caso necessario che anche la patente scaduta abilitasse alla guida del veicolo.**

#### C.3) ADEGUAMENTO DEL PREMIO

Il *Premio* è calcolato in base a quello previsto da *FONDIARIA-SAI* per la garanzia di Responsabilità Civile.

**Le eventuali modifiche del Premio di Responsabilità Civile avvenute in corso di contratto comporteranno l'adeguamento automatico del Premio relativo alla presente garanzia con decorrenza dal giorno della variazione del Premio di Responsabilità Civile.**

#### C.4) CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO

##### **a) Assicurazione a Valore a Nuovo**

In caso di **danno parziale** *FONDIARIA-SAI* determina l'indennizzo in base alle pubblicazioni specializzate riportanti i tempi di riparazione ed i Listini dei prezzi dei pezzi di ricambio senza tenere conto del *Degrado d'uso*. In assenza di altre pubblicazioni specializzate si farà



riferimento ai Prontuari dei tempi di riparazione ed ai Listini dei prezzi dei pezzi di ricambio delle case costruttrici.

**L'indennizzo non può comunque superare il valore commerciale del veicolo, degli Accessori e degli Apparecchi audio-fono-visivi assicurati al momento del Sinistro.**

In caso di **danno totale FONDIARIA-SAI** determina l'indennizzo in base al valore commerciale del veicolo, degli Accessori e degli Apparecchi audio-fono-visivi assicurati al momento del Sinistro, detratto il valore di recupero.

Si considera totale ogni danno che raggiunge o supera un importo pari all'80% del valore commerciale del veicolo, degli Accessori e degli Apparecchi audio-fono-visivi assicurati al momento del Sinistro.

**In Polizza viene indicato l'eventuale massimo indennizzo previsto.**

### ***b) Assicurazione a Valore Commerciale***

In caso di **danno parziale FONDIARIA-SAI** determina l'indennizzo in base alle pubblicazioni specializzate riportanti i tempi di riparazione ed i Listini dei prezzi dei pezzi di ricambio tenendo conto del *Degrado d'uso*.

In assenza di altre pubblicazioni specializzate si farà riferimento ai Prontuari dei tempi di riparazione ed ai Listini dei prezzi dei pezzi di ricambio delle case costruttrici.

**L'indennizzo non può comunque superare il valore commerciale del veicolo, degli Accessori e degli Apparecchi audio-fono-visivi assicurati al momento del Sinistro.**

In caso di **danno totale FONDIARIA-SAI** determina l'indennizzo in base al valore commerciale del veicolo, degli Accessori e degli Apparecchi audio-fono-visivi assicurati al momento del Sinistro, detratto il valore di recupero.

Si considera totale ogni danno che raggiunge o supera un importo pari all'80% del valore commerciale del veicolo, degli Accessori e degli Apparecchi audio-fono-visivi assicurati al momento del Sinistro.

**In Polizza viene indicato l'eventuale massimo indennizzo previsto.**

### ***c) Assicurazione del solo Danno Totale***

*FONDIARIA-SAI* risponde unicamente della perdita totale del veicolo, degli Accessori e degli Apparecchi audio-fono-visivi assicurati determinando l'indennizzo in base al valore commerciale del veicolo, degli Accessori e degli Apparecchi audio-fono-visivi assicurati al momento del Sinistro, detratto il valore di recupero.

Si considera totale ogni danno che raggiunge o supera un importo pari all'80% del valore commerciale del veicolo, degli Accessori e degli Apparecchi audio-fono-visivi assicurati al momento del Sinistro.

**In Polizza viene indicato l'eventuale massimo indennizzo previsto.**





**d) Condizione Compact a Valore Commerciale** (valida solo se espressamente richiamata in Polizza)

In caso di **danno parziale** la garanzia si intende prestata tenendo conto del *Degrado d'uso* **fino a concorrenza dell'ammontare indicato in Polizza** e senza applicazione della *Regola proporzionale*.

In caso di **danno totale** FONDIARIA-SAI determina l'indennizzo - **fino a concorrenza dell'ammontare indicato in Polizza** – in base al valore commerciale del veicolo, degli *Accessori* e degli *Apparecchi audio-fono-visivi* assicurati al momento del *Sinistro*, detratto il valore di recupero.

Si considera totale ogni danno che raggiunge o supera un importo pari all'80% del valore commerciale del veicolo, degli *Accessori* e degli *Apparecchi audio-fono-visivi* assicurati al momento del *Sinistro*.

**L'indennizzo non può comunque superare il valore commerciale del veicolo, degli Accessori e degli Apparecchi audio-fono-visivi assicurati al momento del Sinistro.**

**e) Condizione Compact a Valore a Nuovo** (valida solo se espressamente richiamata in Polizza)

In caso di **danno parziale** la garanzia si intende prestata senza tener conto del *Degrado d'uso* **fino a concorrenza dell'ammontare indicato in Polizza** e senza applicazione della *Regola proporzionale*.

In caso di **danno totale** FONDIARIA-SAI determina l'indennizzo - **fino a concorrenza dell'ammontare indicato in Polizza** – in base al valore commerciale del veicolo, degli *Accessori* e degli *Apparecchi audio-fono-visivi* assicurati al momento del *Sinistro*, detratto il valore di recupero.

Si considera totale ogni danno che raggiunge o supera un importo pari all'80% del valore commerciale del veicolo, degli *Accessori* e degli *Apparecchi audio-fono-visivi* assicurati al momento del *Sinistro*.

**L'indennizzo non può comunque superare il valore commerciale del veicolo, degli Accessori e degli Apparecchi audio-fono-visivi assicurati al momento del Sinistro.**

### C.5) DETERMINAZIONE DEL VALORE COMMERCIALE DEL VEICOLO

Sia in caso di **danno parziale** che in caso di **danno totale** il valore commerciale del veicolo è sempre determinato:

- in base alla rivista *Quattroruote* quando in *Polizza* sia stata espressamente richiamata la Condizione Aggiuntiva *Adeguamento automatico del capitale assicurato e del premio*;
- in base ad *Eurotax* giallo in tutti gli altri casi.



### **C.6) SCOPERTO A CARICO DELL'ASSICURATO**

In caso di *Sinistro* rimangono a carico dell'*Assicurato* lo *Scoperto* o la *Franchigia* pattuiti in *Polizza*.

### **C.7) DOCUMENTI COMPLEMENTARI ALLA DENUNCIA DI SINISTRO**

L'*Assicurato* deve, in caso di *danno totale*, far pervenire al competente Ufficio Sinistri/Ispettorato Sinistri di *FONDIARIA-SAI* i seguenti documenti:

- il **Certificato dello Stato Giuridico attuale**, l'**Estratto Cronologico Generale Integrato** o altri documenti atti ad individuare esattamente il veicolo assicurato ed a determinare con certezza la data di prima immatricolazione, al fine di accertarne il valore commerciale;
- il **Certificato di Proprietà** o altri documenti atti a verificare la titolarità del diritto al risarcimento del danno.

In ogni caso *FONDIARIA-SAI* ha la facoltà di chiedere all'*Assicurato* la documentazione relativa agli *Accessori* ed agli *Apparecchi audio-fono-visivi* per i quali viene chiesto l'indennizzo.

### **C.8) PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO**

In caso di *Sinistro* con responsabilità totale o parziale di terzi identificati, l'indennizzo sarà corrisposto senza applicazione dello *Scoperto*.

L'eventuale rivalsa, ai sensi dell'articolo 1916 del Codice Civile, nei confronti dei terzi responsabili sarà esercitata da *FONDIARIA-SAI* per lo stesso titolo dell'indennizzo pagato. In caso di *Sinistro* con responsabilità totale dell'*Assicurato*, **rimangono a carico del medesimo lo *Scoperto* o la *Franchigia* pattuiti in *Polizza*.**

### **C.9) CLAUSOLA COLLISIONE VIP** (*valida solo se espressamente richiamata in Polizza*)

A parziale integrazione dell'articolo C.1 – *Oggetto della garanzia FONDIARIA-SAI* indennizza l'*Assicurato* dei danni materiali e diretti subiti dal veicolo descritto in *Polizza* anche a seguito di collisione con animali.

**In deroga a quanto riportato all'articolo C.8 in caso di *Sinistro*, anche senza responsabilità totale dell'*Assicurato*, rimangono a carico dello stesso lo *Scoperto* o la *Franchigia* pattuiti in *Polizza*.**



### D) DANNI ACCIDENTALI

#### D.1) OGGETTO DELLA GARANZIA

*FONDIARIA-SAI* indennizza l'*Assicurato* dei danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato a seguito di collisione con altri veicoli, urto, ribaltamento ed uscita di strada.

La garanzia opera anche in caso di colpa grave dell'*Assicurato*, del *Contraente* o dei *Famigliari conviventi* con questi ultimi.

Gli *Accessori* e gli *Apparecchi audio-fono-visivi* sono garantiti, **purchè *Stabilmente installati sul veicolo assicurato***, fermo restando quanto stabilito agli articoli *D.3 - Capitale assicurato* e *D.7 - Documenti complementari alla denuncia di sinistro*.

#### D.2) ESCLUSIONI

**Ferme le esclusioni previste nelle Condizioni Generali di Assicurazione, la garanzia non opera:**

- per i danni cagionati da operazioni di carico e scarico dal veicolo;
- per i danni causati all'abitacolo qualora questi ultimi siano conseguenza immediata e diretta dell'attivazione accidentale dell'*Airbag*;
- se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore.

La garanzia è comunque operante se al momento del *Sinistro*:

- il conducente non è ancora abilitato alla guida, ma è provato il superamento dell'esame teorico-pratico di idoneità alla stessa, **purchè la patente venga successivamente rilasciata;**
- il conducente guida con patente scaduta, **purchè la patente successivamente rinnovata abiliti alla guida del veicolo indicato in *Polizza***, salvo che il mancato rinnovo sia conseguenza esclusiva e diretta delle lesioni fisiche subite dal conducente del veicolo assicurato a causa del *Sinistro* stesso. **E' in ogni caso necessario che anche la patente scaduta abilitasse alla guida del veicolo.**

#### D.3) CAPITALE ASSICURATO

Il *Capitale Assicurato* si riferisce al veicolo nonche' agli *Accessori* ed agli *Apparecchi audio-fono-visivi Stabilmente installati* sullo stesso.

In caso di sottoassicurazione si applica la *Regola proporzionale* di cui all'articolo 1907 del Codice Civile.

*FONDIARIA-SAI* si impegna, in occasione di ciascun rinnovo annuale **e su specifica richiesta del *Contraente***, ad adeguare il *Capitale Assicurato* al valore di mercato e conseguentemente a modificare il relativo *Premio*.



### D.4) CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO

#### **a) Assicurazione a Valore a Nuovo**

In caso di **danno parziale FONDIARIA-SAI** determina l'indennizzo in base alle pubblicazioni specializzate riportanti i tempi di riparazione ed i Listini dei prezzi dei pezzi di ricambio senza tenere conto del *Degrado d'uso*. In assenza di altre pubblicazioni specializzate si farà riferimento ai Prontuari dei tempi di riparazione ed ai Listini dei prezzi dei pezzi di ricambio delle case costruttrici.

**L'indennizzo non può comunque superare, nel limite del capitale indicato in Polizza, il valore commerciale del veicolo, degli Accessori e degli Apparecchi audio-fono-visivi assicurati al momento del Sinistro.**

In caso di **danno totale FONDIARIA-SAI** determina l'indennizzo, **nel limite del capitale indicato in Polizza**, in base al valore commerciale del veicolo, degli *Accessori* e degli *Apparecchi audio-fono-visivi* assicurati al momento del *Sinistro*, detratto il valore di recupero.

Si considera totale ogni danno che raggiunge o supera un importo pari all'80% del valore commerciale del veicolo, degli *Accessori* e degli *Apparecchi audio-fono-visivi* assicurati al momento del *Sinistro*. **In Polizza viene indicato l'eventuale massimo indennizzo previsto.**

#### **b) Assicurazione a Valore Commerciale**

In caso di **danno parziale FONDIARIA-SAI** determina l'indennizzo in base alle pubblicazioni specializzate riportanti i tempi di riparazione ed i Listini dei prezzi dei pezzi di ricambio tenendo conto del *Degrado d'uso*.

In assenza di altre pubblicazioni specializzate si farà riferimento ai Prontuari dei tempi di riparazione ed ai Listini dei prezzi dei pezzi di ricambio delle case costruttrici.

**L'indennizzo non può comunque superare, nel limite del capitale indicato in Polizza, il valore commerciale del veicolo, degli Accessori e degli Apparecchi audio-fono-visivi assicurati al momento del Sinistro.**

In caso di **danno totale FONDIARIA-SAI** determina l'indennizzo, **nel limite del capitale indicato in Polizza**, in base al valore commerciale del veicolo, degli *Accessori* e degli *Apparecchi audio-fono-visivi* assicurati al momento del *Sinistro*, detratto il valore di recupero.

Si considera totale ogni danno che raggiunge o supera un importo pari all'80% del valore commerciale del veicolo, degli *Accessori* e degli *Apparecchi audio-fono-visivi* assicurati al momento del *Sinistro*. **In Polizza viene indicato l'eventuale massimo indennizzo previsto.**

#### **c) Assicurazione del solo Danno Totale**

*FONDIARIA-SAI* risponde unicamente della perdita totale del veicolo, degli *Accessori* e degli *Apparecchi audio-fono-visivi* assicurati determinando l'indennizzo, **nel limite del**



**capitale indicato in Polizza**, in base al valore commerciale del veicolo, degli *Accessori* e degli *Apparecchi audio-fono-visivi* assicurati al momento del *Sinistro*, detratto il valore di recupero.

Si considera totale ogni danno che raggiunge o supera un importo pari all'80% del valore commerciale del veicolo, degli *Accessori* e degli *Apparecchi audio-fono-visivi* assicurati al momento del *Sinistro*. **In Polizza viene indicato l'eventuale massimo indennizzo previsto.**

### D.5) DETERMINAZIONE DEL VALORE COMMERCIALE DEL VEICOLO

Sia in caso di **danno parziale** che in caso di **danno totale** il valore commerciale del veicolo è sempre determinato:

- in base alla rivista *Quattroruote* quando in *Polizza* sia stata espressamente richiamata la Condizione Aggiuntiva *Adeguamento automatico del capitale assicurato e del premio*;
- in base ad *Eurotax* giallo in tutti gli altri casi.

### D.6) SCOPERTO A CARICO DELL'ASSICURATO

In caso di *Sinistro*, sull'importo liquidato a termini di contratto rimangono a carico dell'*Assicurato* lo *Scoperto* o la *Franchigia* pattuiti in *Polizza*.

### D.7) DOCUMENTI COMPLEMENTARI ALLA DENUNCIA DI SINISTRO

L'*Assicurato* deve, in caso di **danno totale**, far pervenire al competente Ufficio Sinistri/Ispettorato Sinistri di *FONDIARIA-SAI* i seguenti documenti:

- il **Certificato dello Stato Giuridico attuale**, l'**Estratto Cronologico Generale Integrato** o altri documenti atti ad individuare esattamente il veicolo assicurato ed a determinare con certezza la data di prima immatricolazione, al fine di accertarne il valore commerciale;
- il **Certificato di Proprietà** o altri documenti atti a verificare la titolarità del diritto al risarcimento del danno.

In ogni caso *FONDIARIA-SAI* ha la facoltà di chiedere all'*Assicurato* la documentazione relativa agli *Accessori* ed agli *Apparecchi audio-fono-visivi* per i quali viene chiesto l'indennizzo.

### D.8) PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

In caso di *Sinistro* con responsabilità totale o parziale di terzi identificati, l'indennizzo sarà corrisposto senza applicazione dello *Scoperto*.

L'eventuale rivalsa, ai sensi dell'articolo 1916 del Codice Civile, nei confronti dei terzi



responsabili sarà esercitata da *FONDIARIA-SAI* per lo stesso titolo dell'indennizzo pagato. In caso di *Sinistro* con responsabilità totale dell'*Assicurato*, **rimangono a carico del medesimo lo Scoperto o la Franchigia pattuiti in Polizza.**

**D.9) CLAUSOLA DANNI ACCIDENTALI VIP** (*valida solo se espressamente richiamata in Polizza*)

A parziale integrazione dell'articolo *D.1 – Oggetto della garanzia FONDIARIA-SAI* indennizza l'*Assicurato* dei danni materiali e diretti subiti dal veicolo descritto in *Polizza* anche in conseguenza di atti dolosi di terzi.

**In deroga a quanto riportato all'articolo D.8 in caso di *Sinistro* rimangono a carico dello stesso lo Scoperto o la Franchigia pattuiti in Polizza.**



### E) EVENTI SOCIOPOLITICI E NATURALI

#### E.1) OGGETTO DELLA GARANZIA

*FONDIARIA-SAI* indennizza l'*Assicurato* dei danni materiali e diretti subiti dal veicolo descritto in *Polizza* in conseguenza di:

- atti dolosi di terzi;
- uragani, tempeste, trombe d'aria, bufere, grandine, inondazioni, mareggiate, frane, smottamenti, valanghe, slavine ed alluvioni.

Gli *Accessori* e gli *Apparecchi audio-fono-visivi* sono garantiti, **purchè *Stabilmente installati sul veicolo assicurato***, fermo restando quanto stabilito agli articoli *E.3 - Capitale assicurato* e *E.7 - Documenti complementari alla denuncia di sinistro*.

#### E.2) ESCLUSIONI

**Ferme le esclusioni previste nelle Condizioni Generali di Assicurazione, sono in ogni caso esclusi i danni conseguenti alla circolazione dei veicoli.**

#### E.3) CAPITALE ASSICURATO

Il *Capitale Assicurato* si riferisce al veicolo nonche' agli *Accessori* ed agli *Apparecchi audio-fono-visivi Stabilmente installati* sullo stesso.

In caso di *Sottoassicurazione* si applica la *Regola proporzionale* di cui all'articolo 1907 del Codice Civile.

*FONDIARIA-SAI* si impegna, in occasione di ciascun rinnovo annuale **e su specifica richiesta del *Contraente***, ad adeguare il *Capitale Assicurato* al valore di mercato e conseguentemente a modificare il relativo *Premio*.

#### E.4) CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO

##### **a) Assicurazione a Valore a Nuovo**

In caso di **danno parziale** *FONDIARIA-SAI* determina l'indennizzo in base alle pubblicazioni specializzate riportanti i tempi di riparazione ed i Listini dei prezzi dei pezzi di ricambio senza tenere conto del *Degrado d'uso*. In assenza di altre pubblicazioni specializzate si fara' riferimento ai Prontuari dei tempi di riparazione ed ai Listini dei prezzi dei pezzi di ricambio delle case costruttrici.

**L'indennizzo non può comunque superare, nel limite del capitale indicato in *Polizza*, il valore commerciale del veicolo, degli *Accessori* e degli *Apparecchi audio-fono-visivi* assicurati al momento del *Sinistro*.**

In caso di **danno totale** *FONDIARIA-SAI* determina l'indennizzo, **nel limite del capitale indicato in *Polizza***, in base al valore commerciale del veicolo, degli *Accessori* e degli



*Apparecchi audio-fono-visivi* assicurati al momento del *Sinistro*, detratto il valore di recupero.

Si considera totale ogni danno che raggiunge o supera un importo pari all'80% del valore commerciale del veicolo, degli *Accessori* e degli *Apparecchi audio-fono-visivi* assicurati al momento del *Sinistro*.

### **b) Assicurazione a Valore Commerciale**

In caso di **danno parziale FONDIARIA-SAI** determina l'indennizzo in base alle pubblicazioni specializzate riportanti i tempi di riparazione ed i Listini dei prezzi dei pezzi di ricambio tenendo conto del *Degrado d'uso*.

In assenza di altre pubblicazioni specializzate si fara' riferimento ai Prontuari dei tempi di riparazione ed ai Listini dei prezzi dei pezzi di ricambio delle case costruttrici.

**L'indennizzo non può comunque superare, nel limite del capitale indicato in Polizza, il valore commerciale del veicolo, degli Accessori e degli Apparecchi audio-fono-visivi assicurati al momento del Sinistro.**

In caso di **danno totale FONDIARIA-SAI** determina l'indennizzo, **nel limite del capitale indicato in Polizza**, in base al valore commerciale del veicolo, degli *Accessori* e degli *Apparecchi audio-fono-visivi* assicurati al momento del *Sinistro*, detratto il valore di recupero.

Si considera totale ogni danno che raggiunge o supera un importo pari all'80% del valore commerciale del veicolo, degli *Accessori* e degli *Apparecchi audio-fono-visivi* assicurati al momento del *Sinistro*.

### **c) Assicurazione del solo Danno Totale**

*FONDIARIA-SAI* risponde unicamente della perdita totale del veicolo, degli *Accessori* e degli *Apparecchi audio-fono-visivi* assicurati determinando l'indennizzo, **nel limite del capitale indicato in Polizza**, in base al valore commerciale del veicolo, degli *Accessori* e degli *Apparecchi audio-fono-visivi* assicurati al momento del *Sinistro*, detratto il valore di recupero.

Si considera totale ogni danno che raggiunge o supera un importo pari all'80% del valore commerciale del veicolo, degli *Accessori* e degli *Apparecchi audio-fono-visivi* assicurati al momento del *Sinistro*.

## **E.5) DETERMINAZIONE DEL VALORE COMMERCIALE DEL VEICOLO**

Sia in caso di **danno parziale** che in caso di **danno totale** il valore commerciale del veicolo è sempre determinato:

- in base alla rivista *Quattroruote* quando in *Polizza* sia stata espressamente richiamata la Condizione Aggiuntiva *Adeguamento automatico del capitale assicurato e del premio*;
- in base ad *Eurotax* giallo in tutti gli altri casi.





### E.6) SCOPERTO A CARICO DELL'ASSICURATO

In caso di *Sinistro*, sull'importo liquidato a termini di contratto rimangono a carico dell'*Assicurato* lo *Scoperto* o la *Franchigia* pattuiti in *Polizza*.

### E.7) DOCUMENTI COMPLEMENTARI ALLA DENUNCIA DEL *SINISTRO*

In caso di danni diretti subiti dal veicolo a seguito di atti dolosi di terzi, l'*Assicurato* deve presentare denuncia all'Autorità e farne pervenire copia al competente Ufficio Sinistri/Ispettorato Sinistri di *FONDIARIA-SAI*.

L'*Assicurato* inoltre deve, in caso di *danno totale*, far pervenire al competente Ufficio Sinistri/Ispettorato Sinistri di *FONDIARIA-SAI* i seguenti documenti:

- il **Certificato dello Stato Giuridico attuale**, l'**Estratto Cronologico Generale Integrato** o altri documenti atti ad individuare esattamente il veicolo assicurato ed a determinare con certezza la data di prima immatricolazione, al fine di accertarne il valore commerciale;
- il **Certificato di Proprietà** o altri documenti atti a verificare la titolarità del diritto al risarcimento del danno.

In ogni caso *FONDIARIA-SAI* ha la facoltà di chiedere all'*Assicurato* la documentazione relativa agli *Accessori* ed agli *Apparecchi audio-fono-visivi* per i quali viene chiesto l'indennizzo.



### F) GARANZIE AGGIUNTIVE COMPACT “PERDITE PECUNIARIE”

#### F.1) RIMBORSO TASSA DI PROPRIETA’

In caso di perdita totale del veicolo indicato in *Polizza* conseguente a furto, rapina, *Incendio* od incidente della circolazione con responsabilità del conducente, *FONDIARIA-SAI* rimborsa la quota della tassa di proprietà relativa al periodo che intercorre tra la data del *Sinistro* e la data di scadenza della tassa pagata.

E’ equiparato alla perdita totale del veicolo ogni danno che raggiunge o supera un importo pari all’80% del valore commerciale del veicolo stesso al momento del *Sinistro*.

**L’Assicurato deve far pervenire al competente Ufficio Sinistri/Ispektorato Sinistri di FONDIARIA-SAI la seguente documentazione:**

- in caso di **furto o rapina**, copia autentica della denuncia presentata all’Autorita’;
- in caso di **Incendio**, copia del verbale dei Vigili del Fuoco, se intervenuti, o dichiarazione di altra Autorita’.

**Sono comunque escluse le imposte straordinarie e tutte le sovrattasse.**

#### F.2) RIMBORSO SPESE DI IMMATRICOLAZIONE

**(per autoveicoli)**

In caso di perdita totale del veicolo indicato in *Polizza* conseguente a furto, rapina, *Incendio* od incidente della circolazione con responsabilità del conducente, *FONDIARIA-SAI* rimborsa **fino alla concorrenza di € 400** le spese di immatricolazione di un veicolo con le medesime caratteristiche.

E’ equiparato alla perdita totale del veicolo ogni danno che raggiunge o supera un importo pari all’80% del valore commerciale del veicolo stesso al momento del *Sinistro*.

In caso di perdita della targa in seguito ad incidente della circolazione con responsabilità del conducente, o furto o rapina della stessa, *FONDIARIA-SAI* rimborsa **fino alla concorrenza di € 400** le spese di reimmatricolazione del veicolo.

**L’Assicurato deve far pervenire al competente Ufficio Sinistri/Ispektorato Sinistri di FONDIARIA-SAI la seguente documentazione:**

- in caso di **furto o rapina**, copia autentica della denuncia presentata all’Autorita’;
- in caso di **Incendio**, copia del verbale dei Vigili del Fuoco, se intervenuti, o dichiarazione di altra Autorita’.

#### F.3) RIMBORSO SPESE DI PARCHEGGIO E CUSTODIA

In caso di furto, rapina, appropriazione indebita o *Incendio* del veicolo indicato in *Polizza* oppure di incidente della circolazione con responsabilità del conducente *FONDIARIA-SAI* rimborsa, **fino alla concorrenza di € 400 per Sinistro**, le spese sostenute dall’Assicurato per il parcheggio e la custodia del veicolo stesso disposti dall’Autorità.

**Le spese devono essere comprovate da regolare fattura.**



**L'Assicurato deve far pervenire al competente Ufficio Sinistri/Ispettorato Sinistri di FONDIARIA-SAI la seguente documentazione:**

- in caso di **furto o rapina**, copia autentica della denuncia presentata all'Autorita';
- in caso di **Incendio**, copia del verbale dei Vigili del Fuoco, se intervenuti, o dichiarazione di altra Autorita'.

#### **F.4) RIMBORSO SPESE PER IL DUPLICATO DELLA PATENTE DI GUIDA**

In caso di furto, rapina, appropriazione indebita o *Incendio* del veicolo indicato in *Polizza* oppure di incidente della circolazione con responsabilità del conducente che abbia comportato anche la perdita della patente di guida del conducente stesso del veicolo, *FONDIARIA-SAI* rimborsa, **fino a concorrenza di € 200**, le spese sostenute per ottenere il duplicato del documento.

**Le spese devono essere comprovate da idonea documentazione.**

**L'Assicurato deve far pervenire al competente Ufficio Sinistri/Ispettorato Sinistri di FONDIARIA-SAI:**

- in caso di **furto o rapina**, copia autentica della denuncia presentata all'Autorita';
- in caso di **Incendio**, copia del verbale dei Vigili del Fuoco, se intervenuti, o dichiarazione di altra Autorita'.

#### **F.5) RIMBORSO SPESE PER DANNI INDIRECTI**

In caso di furto, rapina, appropriazione indebita o *Incendio* del veicolo indicato in *Polizza*, o di suo sequestro amministrativo a seguito di sinistro RCA, *FONDIARIA-SAI* corrisponde la somma di € 10 per ciascun giorno di comprovata inutilizzabilità dello stesso **fino a concorrenza di € 200 per Sinistro e per annualità assicurativa**.

La somma viene riconosciuta **dal giorno della Denuncia del Sinistro a FONDIARIA-SAI**.  
**L'Assicurato deve far pervenire al competente Ufficio Sinistri/Ispettorato Sinistri di FONDIARIA-SAI:**

- in caso di **furto o rapina**, copia autentica della denuncia presentata all'Autorita';
- in caso di **Incendio**, copia del verbale dei Vigili del Fuoco, se intervenuti, o dichiarazione di altra Autorita'.



### G) GARANZIE AGGIUNTIVE COMPACT “RESPONSABILITÀ”

#### G.1) RESPONSABILITÀ CIVILE PER FATTO DEI FIGLI MINORI

FONDIARIA-SAI assicura, **fino a concorrenza per capitali, interessi e spese di € 775.000** per *Sinistro*, la responsabilità civile ai sensi dell'articolo 2048 1° comma del Codice Civile, derivante all'*Assicurato* dalla circolazione del veicolo indicato in *Polizza* per i danni involontariamente cagionati a terzi da fatto illecito commesso da:

- figli minori non emancipati;
- persone soggette a tutela dell'*Assicurato* stesso e con lui conviventi.

**La garanzia opera a condizione che la circolazione avvenga contro la volontà dell'*Assicurato*.**

La garanzia è prestata in base alle Condizioni Generali di Assicurazione previste da FONDIARIA-SAI per la Responsabilità Civile obbligatoria.

##### G.1.1) Definizione di terzi

Sono considerati terzi ed hanno diritto ai benefici derivanti dall'assicurazione i soggetti qualificati come tali dalle norme sull'assicurazione obbligatoria della Responsabilità Civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti (*Articolo 129 del Decreto Legislativo n° 209 del 7 settembre 2005*).

#### G.2) RESPONSABILITÀ CIVILE PER DIFETTI DI MANUTENZIONE

FONDIARIA-SAI assicura, **fino alla concorrenza di € 105.000 per *Sinistro***, i danni subiti dal conducente del veicolo assicurato a causa di difetti di manutenzione dei quali il *Proprietario/ Locatario* dello stesso sia stato ritenuto responsabile con sentenza passata in giudicato.

La garanzia è prestata in base alle Condizioni Generali di Assicurazione previste da FONDIARIA-SAI per la Responsabilità Civile obbligatoria.

**Ferme le esclusioni previste nelle Condizioni Generali di Assicurazione, la garanzia non opera:**

- **se la circolazione avviene contro la volontà del *Proprietario /Locatario*;**
- **se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore.**

La garanzia è comunque operante se al momento del *Sinistro*:

- il conducente non è ancora abilitato alla guida, ma è provato il superamento dell'esame teorico-pratico di idoneità alla stessa, **purchè la patente venga successivamente rilasciata;**
- il conducente guida con patente scaduta, **purchè la patente successivamente rinnovata abiliti alla guida del veicolo indicato in *Polizza***, salvo che il mancato rinnovo

## CONDIZIONI PARTICOLARI



vo sia conseguenza esclusiva e diretta delle lesioni fisiche subite dal conducente del veicolo assicurato a causa del *Sinistro* stesso. **E' in ogni caso necessario che anche la patente scaduta abilitasse alla guida del veicolo.**



### H) GARANZIE AGGIUNTIVE “ORO”

#### H.1) DANNI DA FURTO DI BAGAGLI TRASPORTATI

*(per autovetture ed autotassametri)*

FONDIARIA-SAI indennizza il conducente e le persone trasportate sul veicolo indicato in *Polizza* in caso di furto dei bagagli (bauli, valigie, borse e loro contenuto) di loro proprietà.

**Sono esclusi in ogni caso denaro, titoli di credito, gioielli, raccolte e collezioni, oggetti di metallo prezioso, oggetti di antiquariato, apparecchi fotografici e relativi accessori, apparecchi radio, ottici e simili, corredi professionali e documenti e biglietti di viaggio.**

**La garanzia e' operante a condizione che i bagagli si trovino all'interno del veicolo (ad eccezione degli sci che possono trovarsi anche all'esterno purché chiusi a chiave nei portasci di sicurezza), che il veicolo sia debitamente chiuso a chiave e che il furto sia avvenuto con Effrazione. La garanzia e' prestata fino ad un massimo di € 300 per Sinistro.**

#### H.2) RIMBORSO SPESE DOCUMENTI A SEGUITO DI SINISTRO

In caso di **danno totale** indennizzabile a termini di contratto, FONDIARIA-SAI rimborsa **fino alla concorrenza di € 300 per Sinistro** le spese sostenute per ottenere i documenti richiesti da FONDIARIA-SAI stessa per la *Liquidazione* del danno.

**Le spese devono essere comprovate da idonea documentazione.**

#### H.3) RIMBORSO SPESE DI LAVAGGIO E DISINFEZIONE

*(per autoveicoli)*

In caso di furto o rapina del veicolo, indennizzabile a termini di contratto, e del successivo ritrovamento dello stesso, FONDIARIA-SAI rimborsa **fino alla concorrenza di € 100 per Sinistro** le spese sostenute per il lavaggio e la disinfezione del veicolo.

#### H.4) RIMBORSO SPESE RECUPERO “PUNTI”

FONDIARIA - SAI rimborsa il costo del corso d'aggiornamento - sostenuto dal *Proprietario* (purché persona fisica) del veicolo indicato in *Polizza* **fino ad un massimo di 250 euro e nel limite di una volta per annualità assicurativa** - per il recupero del punteggio previsto dall'*articolo 126 bis del decreto legislativo 30 aprile 1992 n° 285*.

**La garanzia opera a condizione che venga documentato quanto segue:**

- **che il punteggio assegnato alla patente al momento della stipulazione del contratto era superiore a 6 punti e che lo stesso e' sceso sotto tale soglia successivamente;**
- **che il titolare della patente ha regolarmente frequentato il corso d'aggiornamento organizzato da autoscuole ovvero da soggetti pubblici o privati a cio' autorizzati dal Dipartimento per i Trasporti Terrestri.**



### I) GARANZIE AGGIUNTIVE “CLASS”

#### I.1) PERDITA DELLE CHIAVI

*(per autovetture ed autotassametri)*

In caso di smarrimento o di sottrazione delle chiavi o dei congegni elettronici di apertura delle portiere o di sbloccaggio dell'*Impianto antifurto* del veicolo indicato in *Polizza, FONDIARIA-SAI* rimborsa le spese necessarie:

- per la sostituzione delle serrature con altre dello stesso tipo;
- per la sostituzione delle chiavi o dei congegni elettronici di apertura delle portiere o di sbloccaggio dell'*Impianto antifurto*;
- per l'apertura delle portiere e/o lo sbloccaggio dell'*Impianto antifurto*.

**L'Assicurato, in caso di sottrazione, deve far pervenire al competente Ufficio Sinistri/Ispettorato Sinistri di FONDIARIA-SAI copia autentica della denuncia presentata all'Autorità'.**

**La garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 400 per Sinistro.**

#### I.2) GARANZIA BAGAGLI

Nel caso di *Incendio* o di incidente della circolazione con responsabilità del conducente *FONDIARIA-SAI* rimborsa, **fino alla concorrenza di € 400 per Sinistro**, i danni ai bagagli (bauli, valigie, borse e loro contenuto) a bordo del veicolo indicato in *Polizza*, di proprietà dell'*Assicurato* o dei trasportati.

**Sono esclusi in ogni caso denaro, titoli di credito, gioielli, raccolte e collezioni, oggetti di metallo prezioso, oggetti di antiquariato, apparecchi fotografici e relativi accessori, apparecchi radio, ottici e simili, corredi professionali e documenti e biglietti di viaggio.**

**L'Assicurato, in caso di Incendio, deve far pervenire al competente Ufficio Sinistri/Ispettorato Sinistri di FONDIARIA-SAI copia del verbale dei Vigili del Fuoco, se intervenuti, o dichiarazione di altra Autorità'.**

#### I.3) DANNI AL BOX O RIMESSA

*FONDIARIA-SAI* rimborsa, **fino a concorrenza di € 5.200 per Sinistro**, le spese sostenute per il ripristino del locale adibito a box o rimessa, di proprietà del *Contraente* o del *Proprietario del veicolo* indicato in *Polizza*, in conseguenza di *Incendio* o *Scoppio* del serbatoio o dell'impianto di alimentazione del veicolo stesso.

**L'Assicurato deve far pervenire al competente Ufficio Sinistri/Ispettorato Sinistri di FONDIARIA-SAI copia del verbale dei Vigili del Fuoco, se intervenuti, o di altra Autorità'.**



### L) GARANZIE AGGIUNTIVE “VIP”

#### L.1) ROTTURA CRISTALLI

*(per autovetture, autotassametri, autocaravan, autocarri ed autobus)*

FONDIARIA-SAI rimborsa, **fino alla concorrenza dell'importo riportato in Polizza** indipendentemente dal numero dei cristalli rotti, le spese sostenute per riparare o sostituire i cristalli delimitanti l'abitacolo del veicolo indicato in *Polizza* a seguito di rottura dei medesimi.

**Sono esclusi i danni causati da rigature e segnature e quelli provocati ad altre parti del veicolo assicurato dalla rottura dei cristalli o in conseguenza delle operazioni di applicazione o rimozione dei cristalli stessi.**

#### L.2) RIPRISTINO DOTAZIONI DI SICUREZZA

FONDIARIA-SAI rimborsa, **fino a concorrenza di € 500 per Sinistro**, le spese sostenute per ripristinare gli *Airbag* ed i *Pretensionatori delle cinture di sicurezza* del veicolo indicato in *Polizza* in seguito ad attivazione degli stessi dovuta a causa accidentale o ad incidente della circolazione.

#### L.3) SOCCORSO VITTIME DELLA STRADA

FONDIARIA-SAI rimborsa, **fino alla concorrenza di € 400 per Sinistro**, le spese sostenute per riparare i danni all'interno del veicolo indicato in *Polizza* determinati dal trasporto occasionale di vittime di incidenti della circolazione.

**Il trasporto deve essere comprovato da idonea dichiarazione rilasciata dal posto di soccorso, dal medico intervenuto o dall'Autorità competente e le spese sostenute devono essere certificate da regolare fattura.**

#### L.4) RIMBORSO DELLA SPESA DI ACQUISTO

*(per autovetture ed autotassametri)*

In caso di *Incendio*, furto o rapina, indennizzabili a termini di contratto, verificatisi **entro sei mesi dalla data di prima immatricolazione del veicolo indicato in Polizza** l'indennizzo viene determinato sulla base dei seguenti criteri:

- se il **danno è parziale**, la *Liquidazione* viene effettuata senza tener conto del *Degrado d'uso* ne', in caso di *Sottoassicurazione*, della *Regola proporzionale* di cui all'articolo 1907 del Codice Civile;
- se il **danno è totale**, FONDIARIA-SAI rimborsa, nel limite del *Capitale Assicurato*, la spesa effettivamente sostenuta per l'acquisto del veicolo, degli *Accessori* e degli *Apparecchi audio-fono-visivi*, comprensiva del valore del veicolo eventualmente ceduto in permuta.





Sull'importo liquidato a termini di contratto rimangono a carico dell'**Assicurato** lo **Scoperto** o la **Franchigia** eventualmente pattuiti in **Polizza** per la garanzia **Furto**.

In caso di furto o rapina parziale del solo **Apparecchio audio - fono - visivo**, qualora in **Polizza** sia previsto uno **Scoperto**, il minimo dello stesso e' ridotto a € 100.

Qualora, oltre all'**Apparecchio audio - fono - visivo**, siano state rubate altre parti del veicolo, al danno complessivamente determinato si applicano lo **Scoperto** ed il relativo minimo indicati in **Polizza**.

La garanzia opera a condizione che il **Capitale Assicurato** per il veicolo, gli **Accessori** e gli **Apparecchi audio-fono-visivi** sia almeno pari al 90% della spesa di acquisto come sopra determinata e che tale spesa sia comprovata da idonea documentazione.

### L.5) RIPRISTINO DELL'IMPIANTO ANTIFURTO E/O DEL SISTEMA DI NAVIGAZIONE SATELLITARE

**FONDIARIA-SAI** rimborsa, **fino a concorrenza di € 500 per Sinistro**, le spese sostenute per riparare o sostituire *l'Impianto antifurto e/o il Sistema di navigazione satellitare Stabilmente installato* del veicolo indicato in **Polizza** qualora questi ultimi abbiano perso la loro funzionalità' in seguito ad incidente della circolazione.



### M) ADEGUAMENTO AUTOMATICO DEL CAPITALE ASSICURATO E DEL PREMIO

**(Condizione aggiuntiva operante solo per autovetture adibite ad uso privato ed in quanto sia stata espressamente richiamata in Polizza)**

All'atto della stipulazione della *Polizza* il *Contraente* dichiara:

- a quale marca, modello ed allestimento appartiene l'autovettura assicurata, individuandola fra quelle previste nelle rubriche "Auto nuove" ed "Auto usate" del numero della rivista *Quattroruote* del mese precedente a quello della stipulazione;
- il mese e l'anno della prima immatricolazione dell'autovettura, anche se avvenuta all'estero;
- il valore che intende indicare in *Polizza* per gli eventuali *Accessori* a pagamento;
- il valore che intende eventualmente indicare in *Polizza* per gli *Apparecchi audio - fonovisivi*.

Nella sezione Capitale Assicurato della *Polizza* viene riportato il valore indicato nella rubrica "Auto nuove" o "Auto usate" del numero della rivista *Quattroruote* del mese precedente a quello della stipulazione, aumentato del valore indicato dal *Contraente* per gli eventuali *Accessori* a pagamento e per gli *Apparecchi audio-fonovisivi*.

Ad ogni scadenza annuale della *Polizza*, purchè successiva di almeno sei mesi alla data della stipulazione, *FONDIARIA-SAI* adegua automaticamente il capitale assicurato nella stessa percentuale risultante dal rapporto tra:

- il valore dell'autovettura indicato nel numero della rivista *Quattroruote* del mese precedente a quello della scadenza annuale

ed

- il valore indicato nel numero della stessa rivista del mese precedente a quello dell'ultimo rinnovo annuale o, in assenza, a quello della stipulazione.

Nella stessa misura *FONDIARIA-SAI* adegua i premi relativi alle garanzie *Incendio, Furto, Danni accidentali* ed *Eventi sociopolitici e naturali*.

In sede di adeguamento automatico non sarà mai indicato un capitale inferiore al valore riportato nel numero della rivista *Quattroruote* del mese precedente a quello della scadenza annuale.

Il *Contraente* ha però la facoltà di chiedere che in *Polizza* venga indicato un diverso capitale. Conseguentemente *FONDIARIA-SAI*:

- nel caso di polizze singole, sostituisce il contratto in corso con un nuovo contratto;
- nel caso di polizze amministrate con Libro Matricola, adegua il capitale sulla base delle indicazioni fornite dal *Contraente*.



La presente condizione non trova applicazione nei seguenti casi:

- quando siano trascorsi più di nove anni da quello della prima immatricolazione dell'autovettura (anche se avvenuta all'estero);
- quando in *Polizza* venga pattuito che il *Capitale Assicurato* e' IVA ESCLUSA;
- per i veicoli non presenti nelle rubriche "Auto nuove" ed "Auto usate" della rivista *Quattroruote* o per i quali non sia riportato il relativo valore;
- per le autovetture ad alimentazione elettrica;
- per i veicoli assicurati con polizze che prevedano clausole di vincolo a favore di terzi, qualora l'Ente vincolatario non abbia autorizzato l'adeguamento del capitale;
- relativamente alle polizze amministrate con Libro Matricola, per i veicoli inclusi nel corso dell'annualità assicurativa;
- in caso di cessazione della pubblicazione della rivista *Quattroruote* o di sostanziale modifica dei criteri di valutazione adottati dalle rubriche "Auto nuove" ed "Auto usate" di tale rivista.



### N) CARICO E SCARICO CON MEZZI MECCANICI

#### N.1) OGGETTO DELLA GARANZIA

*FONDIARIA-SAI* assicura, **fino a concorrenza per ogni *Sinistro* dei *Massimali* previsti in *Polizza*** per la garanzia di Responsabilità Civile, la responsabilità civile del *Proprietario* e -se persona diversa- del *Committente* per i danni involontariamente cagionati a terzi nell'esecuzione delle operazioni di carico e scarico effettuate con mezzi o dispositivi meccanici stabilmente installati sul veicolo indicato in *Polizza*.

La garanzia è prestata in base alle Condizioni Generali di Assicurazione previste da *FONDIARIA-SAI* per la Responsabilità Civile obbligatoria.

#### N.2) DEFINIZIONE DI TERZI

Sono considerati terzi ed hanno diritto ai benefici derivanti dall'assicurazione i soggetti qualificati come tali dalle norme sull'assicurazione obbligatoria della Responsabilità Civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti (*Articolo 129 del Decreto Legislativo n° 209 del 7 settembre 2005*).

#### N.3) ESCLUSIONI

**Ferme le esclusioni previste nelle Condizioni Generali di Assicurazione, la garanzia non opera nei seguenti casi:**

- per i danni alle persone trasportate sul veicolo ed a coloro che prendono parte alle operazioni di carico e scarico;
- per i danni alle cose trasportate, in custodia, in consegna o soggette alle operazioni di carico e scarico;
- per i danni da inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo;
- nei casi in cui i mezzi o i dispositivi meccanici vengano utilizzati in modo difforme da quanto prescritto dalla carta di circolazione e dalle leggi vigenti.

#### N.4) ADEGUAMENTO DEL PREMIO

Il *Premio* è calcolato in base a quello previsto da *FONDIARIA-SAI* per la garanzia di Responsabilità Civile.

**Le eventuali modifiche del *Premio* di Responsabilità Civile avvenute in corso di contratto comporteranno l'adeguamento automatico del *Premio* relativo alla presente garanzia con decorrenza dal giorno della variazione del *Premio* di Responsabilità Civile.**



### 0) INFORTUNI DEL CONDUCENTE

#### 0.1) DEFINIZIONI

**Frattura:** soluzione di continuit  del tessuto osseo provocata da *Infortunio*. **S'intende pertanto esclusa qualsiasi lesione al solo tessuto osseo cartilagineo od ai soli altri tessuti aventi rapporti di continuit  e contiguit  con l'osso;**

**Gessatura:** mezzo di contenzione costituito da fasce, docce o altri apparecchi e confezionato con gesso da modellare, schiuma di poliuretano o fibre di vetro associate a resina poliuretanic . I metodi di contenzione Ilizarov e FEA (fissatore esterno assiale) sono considerati *Gessatura*;

**Infortunio:** evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produce lesioni corporali obiettivamente constatabili;

**Invalidit  permanente:** perdita o diminuzione definitiva ed irrimediabile della capacit  ad un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla professione svolta;

**Istituto di cura:** ospedale o clinica di *Ricovero*, dotati di attrezzature per il pernottamento di pazienti e per la terapia di eventi morbosi o lesivi, autorizzati all'erogazione di assistenza ospedaliera;

**Ricovero:** degenza in un *Istituto di cura* che comporti almeno un pernottamento.

#### 0.2) OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

*FONDIARIA-SAI* assicura il conducente del veicolo identificato in *Polizza* per gli infortuni subiti:

- in conseguenza della circolazione e delle operazioni effettuate in caso di fermata accidentale per mettere il veicolo in condizioni di riprendere la marcia, spostarlo dal flusso del traffico oppure reinserirlo nel flusso medesimo;
- in occasione della salita e della discesa dal veicolo stesso.

#### 0.3) ESCLUSIONI

Ferme le esclusioni previste nelle Condizioni Generali di Assicurazione, l'assicurazione non comprende gli infortuni derivanti:

- dall'abuso di alcolici e di psicofarmaci o dall'uso non terapeutico di stupefacenti ed allucinogeni;
- da delitti di natura non colposa commessi o tentati dall'*Assicurato*;
- da infarti miocardici;

e non opera:

- per le persone di et  superiore a 80 anni o, limitatamente alla garanzia *Indennit  in caso di perdita dell'anno scolastico*, a 18 anni;
- a favore di colui che abbia rubato, rapinato o si sia appropriato indebitamente del veicolo;



- **se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore.**

La garanzia tuttavia opera se al momento del *Sinistro*:

- è provato il superamento dell'esame teorico-pratico di idoneità alla guida, **purchè la patente venga successivamente rilasciata;**
- il conducente guida con patente scaduta, **purchè la patente successivamente rinnovata abiliti alla guida del veicolo**, salvo che il mancato rinnovo sia conseguenza esclusiva e diretta delle lesioni fisiche subite dal conducente del veicolo assicurato a causa del *Sinistro* stesso. **E' in ogni caso necessario che anche la patente scaduta abilitasse alla guida del veicolo.**

**Per le persone affette da infermità mentale, alcolismo o tossicodipendenza, l'assicurazione cessa con il manifestarsi di uno di questi stati patologici.**

### 0.4) GARANZIE

#### 0.4.1) MORTE

In caso di morte *FONDIARIA-SAI* corrisponde la somma assicurata indicata in *Polizza* agli eredi testamentari o legittimi, in parti uguali fra loro.

Se il decesso avviene all'estero, *FONDIARIA-SAI* rimborsa, oltre a quanto dovuto per la garanzia *Morte*, anche le spese sostenute per il viaggio di trasferimento della salma in patria **con il limite del 10% della somma assicurata per questa garanzia.**

Nel limite della spesa effettivamente sostenuta, quest'ultima prestazione può cumularsi con prestazione analoga prevista da altra garanzia in corso con *FONDIARIA-SAI* al momento del *Sinistro*.

#### 0.4.2) INVALIDITA' PERMANENTE

In caso di Invalidità Permanente *FONDIARIA-SAI* corrisponde un indennizzo così calcolato sulla somma assicurata:

#### ***Percentuale di valutazione per l'accertamento dell'Invalidità permanente***

L'accertamento del grado di *Invalidità permanente* è effettuato in base alle percentuali indicate nella Tabella 1 riportata di seguito.

#### ***Condizioni di valutazione***

In caso di constatato mancinismo le percentuali per l'accertamento dell'*Invalidità permanente* riferite all'arto superiore destro si intendono applicate all'arto sinistro e viceversa. La perdita totale ed irrimediabile dell'uso funzionale di un organo o di un arto viene considerata come perdita anatomica dello stesso; **se trattasi di minorazione, le percentua-**



**li indicate nella Tabella 1 vengono ridotte in proporzione della funzionalità perduta.** Nei casi di perdita anatomica o funzionale di più organi od arti la valutazione viene stabilita mediante l'addizione delle percentuali corrispondenti ad ogni singola lesione, fino al limite massimo del 100%.

Parimenti nel caso di più infortuni verificatisi nel corso della validità del contratto, **la valutazione complessiva non può eccedere il limite del 100% di Invalidità permanente. Al raggiungimento del limite del 100% di Invalidità permanente l'assicurazione cessa di avere effetto nei confronti della persona che ha raggiunto il suddetto limite.**

La valutazione per la perdita funzionale o anatomica di una falange del pollice è stabilita nella metà, per la perdita anatomica di una falange dell'alluce nella metà e per quella di una falange di qualunque altro dito in un terzo della percentuale fissata per la perdita totale del rispettivo dito. Nei casi non specificati la valutazione dell'*Invalidità permanente* è effettuata, con riferimento alle percentuali previste dalla di seguito riportata Tabella 1, tenendo conto della misura nella quale è per sempre diminuita la capacità generica ad un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla professione svolta.

In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato le percentuali indicate nella Tabella 1 sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente.

### ***Anticipo sulla liquidazione per Invalidità permanente***

L'Assicurato, trascorsi 120 giorni dalla data di presentazione della *Denuncia* di *Sinistro*, può richiedere a *FONDIARIA-SAI* il pagamento di un acconto sino al massimo del 30% del presumibile indennizzo, **a condizione che non siano sorte contestazioni sull'operatività della garanzia e che la presunta percentuale di invalidità stimata da *FONDIARIA-SAI*, in base alla documentazione acquisita, sia superiore al 15%**. Il pagamento sarà effettuato da *FONDIARIA-SAI* entro 60 giorni dalla richiesta dell'anticipo stesso, **salvo il diritto alla restituzione dell'anticipo qualora emergano successivamente fatti dolosi dell'Assicurato o altri fatti che escludano la copertura assicurativa.**

### ***0.4.3) DIARIA DURANTE IL RICOVERO DA INFORTUNIO - DIARIA DA GESSATURA***

In caso di *Ricovero* in Italia o all'estero in un *Istituto di cura*, *FONDIARIA-SAI* corrisponde l'indennità giornaliera pattuita in *Polizza* per ogni giorno di degenza **a partire dal secondo giorno di Ricovero** e per tutta la durata successiva del *Ricovero* stesso.

In caso di *Gessatura* di uno o più arti conseguente ad *Infortunio* l'indennità giornaliera è corrisposta da *FONDIARIA-SAI*, anche senza *Ricovero*, **per un periodo massimo di 60 giorni** dal giorno dell'applicazione della *Gessatura* a quello della sua rimozione.

In caso di applicazione di apparecchio terapeutico diverso dalla *Gessatura* in conseguenza di *Infortunio* che comporti *Frattura* - radiograficamente accertata - di uno o più arti l'indennità giornaliera è corrisposta da *FONDIARIA-SAI*, anche senza *Ricovero*, **per un perio-**



**do massimo di 60 giorni** dal giorno dell'applicazione degli apparecchi predetti a quello della loro rimozione.

Nel caso di applicazione di apparecchio terapeutico non removibile, ai fini del computo dei giorni spettanti, **deve essere presentata documentazione medica attestante l'avvenuta guarigione clinica della lesione.**

### **0.4.4) RIMBORSO DELLE SPESE SANITARIE**

In caso di ricorso a prestazioni sanitarie, con o senza *Ricovero* in *Istituto di cura*, *FONDIARIA-SAI* rimborsa, per ogni *Infortunio* e nell'ambito della somma assicurata, le spese per:

- accertamenti diagnostici;
- visite mediche e specialistiche, consulti;
- medicinali prescritti dal medico curante;
- prestazioni infermieristiche;
- onorari del chirurgo e di ogni altro componente l'équipe operatoria, diritti di sala operatoria, materiali di intervento;
- apparecchi protesici o terapeutici applicati durante l'intervento chirurgico;
- rette di degenza;
- trasferimenti dell'*Assicurato* con qualunque mezzo di trasporto in *Istituto di cura* o in ambulatorio in Italia o all'estero ed il ritorno, nonché il trasferimento da un *Istituto di cura* all'altro;
- cure mediche e trattamenti fisioterapici rieducativi;
- cure odontoiatriche;
- acquisto di protesi odontoiatriche fino alla concorrenza di quattro volte l'importo previsto per l'identica voce di spesa dalla "Tariffa Minima Nazionale degli onorari per le prestazioni medico chirurgiche", approvata con D.P.R. 28/12/1965 n° 1763.

**Sono escluse le spese per le protesi definite speciali dalla Tariffa stessa.** Tuttavia le spese per le protesi scheletriche in lega aurea o in lega diversa da quella prevista dalla Tariffa sono rimborsate alle condizioni stabilite per le altre protesi scheletriche soggette ad indennizzo;

- acquisto di apparecchi protesici ortopedici sostitutivi di parti anatomiche e protesi oculari;
- acquisto e noleggio di carrozzelle ortopediche.

*FONDIARIA-SAI* corrisponde, in caso di cure termali, una diaria giornaliera onnicomprensiva **pari al 3% della somma assicurata** con la presente garanzia.

La diaria è corrisposta, nell'ambito della somma assicurata, per ogni giorno di permanenza nella stazione termale e **per un periodo massimo di 30 giorni per ogni anno assicurativo.**

**Se l'*Infortunio* comporta il *Ricovero* in ospedale, cliniche o istituti di cura e viene provato che le relative spese sono state a totale carico dell'Ente di Assistenza**





**Sanitaria Sociale, la prestazione si intende sostituita dalla corresponsione di una diaria per ciascun giorno di *Ricovero* pari a 1/100 della somma assicurata, per un massimo di 100 giorni.**

### ***Anticipi***

Nel caso di avvenuto *Ricovero* in *Istituto di cura* è facoltà dell'*Assicurato* richiedere anticipatamente il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate **in misura non superiore al 60% delle stesse.**

L'anticipazione delle spese può avere luogo **nell'ipotesi che l'ammontare delle stesse non sia inferiore a € 500.**

Al termine del *Ricovero*, **previa presentazione delle notule di spesa**, si procede al conguaglio attivo o passivo.

### ***0.4.5) INDENNITA' IN CASO DI PERDITA DELL'ANNO SCOLASTICO***

In caso di perdita dell'anno scolastico conseguente ad *Infortunio* che comporti un'assenza da corsi di studio frequentati in scuole medie inferiori e superiori *FONDIARIA-SAI* corrisponde l'indennità' indicata in *Polizza*, **purche' le assenze:**

- **siano di durata non inferiore a 60 giorni consecutivi od a 75 giorni in piu' soluzioni**
- e
- **siano successive alla decorrenza della *Polizza* e si verifichino nel corso dello stesso anno scolastico.**

Ai fini del computo dei giorni di assenza si considerano i giorni di lezione effettivamente persi in conseguenza esclusiva di *Infortunio*.

**Per le assenze in piu' soluzioni non si computano i periodi di durata inferiore ai due giorni.**

### **0.5) CRITERI DI INDENNIZZABILITA'**

L'assicurazione è valida purchè la morte, l'*Invalidità permanente*, il *Ricovero* e le prestazioni sanitarie si siano verificate **entro due anni dal giorno dell'*Infortunio***, anche se successivamente alla scadenza del contratto.

**Per la perdita dell'anno scolastico il predetto termine è ridotto ad un anno.**

*FONDIARIA-SAI* corrisponde l'indennizzo per le conseguenze dirette ed esclusive dell'*Infortunio*, avvenuto durante il periodo di validità della *Polizza*, che siano indipendenti da condizioni fisiche o patologiche preesistenti o sopravvenute; pertanto l'influenza che l'*Infortunio* può avere esercitato su tali condizioni, come pure il pregiudizio che esse possono portare all'esito delle lesioni prodotte dall'*Infortunio*, **sono conseguenze indirette e quindi non indennizzabili.**



Parimenti, nei casi di preesistente mutilazione o difetto fisico, l'indennizzo per *Invaldità permanente* è liquidato per le sole conseguenze dirette cagionate dall'*Infortunio* come se esso avesse colpito una persona fisicamente integra, senza riguardo al maggior pregiudizio derivante dalle condizioni preesistenti, fermo il disposto del capitolo *Percentuale di valutazione per l'accertamento dell'Invaldità permanente*.

Ai fini del computo dei giorni di *Ricovero* si tiene conto del numero dei pernottamenti.

A guarigione avvenuta, ricevuta la necessaria documentazione e compiuti gli accertamenti del caso, *FONDIARIA-SAI* liquidava gli indennizzi che risultino dovuti, ne dà comunicazione agli interessati e, avuta notizia della loro accettazione, provvede al pagamento entro 30 giorni.

Se dopo il pagamento di un indennizzo per *Invaldità permanente*, **ma entro due anni dal giorno dell'*Infortunio*** ed in conseguenza di questo, l'*Assicurato* muore, *FONDIARIA-SAI* corrisponde ai *Beneficiari* la differenza tra l'indennizzo pagato e la somma assicurata alla garanzia *Morte*, ove questa sia superiore, e non chiede il rimborso nel caso contrario.

**Il diritto all'indennizzo per *Invaldità permanente* è di carattere personale e quindi non è trasmissibile agli eredi.**

Tuttavia, se l'*Assicurato* muore per causa indipendente dall'*Infortunio* dopo che l'indennizzo sia stato determinato fra le parti, *FONDIARIA-SAI* paga l'importo liquidato od offerto in base ai criteri previsti dalla garanzia *Morte*.

**Parimenti, in caso di decesso dell'*Assicurato* prima che l'indennizzo sia stato determinato fra le parti, nessun indennizzo è dovuto.**

**Se l'*Assicurato* ha usufruito di assistenza sanitaria pubblica o integrativa privata, la garanzia e' operante per la parte di spesa rimasta a carico dell'*Assicurato* stesso.**

### 0.6) RINUNCIA AL DIRITTO DI SURROGAZIONE

Qualora l'*Infortunio* sia imputabile a responsabilità di terzi, *FONDIARIA-SAI* rinuncia ad avvalersi del diritto di surrogazione previsto dall'articolo 1916 del Codice Civile. **La rinuncia a tale diritto non è applicabile alla garanzia *Rimborso spese sanitarie*.**

### 0.7) DOCUMENTI COMPLEMENTARI ALLA DENUNCIA DEL SINISTRO

Ai fini della garanzia *Rimborso spese sanitarie* l'*Assicurato* deve presentare al competente Ufficio Sinistri/ Ispettorato Sinistri di *FONDIARIA-SAI* i giustificativi di spesa in originale oppure in copia nel caso in cui sia intervenuto l'Ente di Assistenza Sanitaria Sociale con la prova della quota di concorso erogata dal predetto Ente.

In caso di richiesta di anticipo sul rimborso delle spese sanitarie, l'*Assicurato* deve presentare al competente Ufficio Sinistri/Ispettorato Sinistri di *FONDIARIA-SAI* una certificazione provvisoria dell'*Istituto di cura* che attesti la natura dell'*Infortunio*, eventualmente la necessità dell'intervento chirurgico, il giorno del *Ricovero* ed il presunto ammontare totale delle spese sanitarie.

Ai fini della garanzia *Indennità' in caso di perdita anno scolastico*, l'*Assicurato* deve



far pervenire al competente Ufficio Sinistri/Ispettorato Sinistri di **FONDIARIA-SAI** un documento rilasciato dall'Istituto scolastico attestante il numero dei giorni di lezione effettivamente persi in conseguenza esclusiva di **Infortunio**, le date di inizio e di termine dell'assenza nonché la non ammissione all'anno scolastico successivo.

L'**Assicurato** ed i suoi familiari o i **Beneficiari** devono presentare idonea documentazione e consentire la visita dei medici di **FONDIARIA-SAI** e qualsiasi indagine od accertamento che questa ritenga necessari, sciogliendo a tal fine dal segreto professionale i medici che hanno visitato e curato l'**Assicurato** stesso.

Se dolosamente non viene adempiuto all'obbligo della **Denuncia** previsto nelle Condizioni Generali di Assicurazione ed agli altri obblighi indicati nel comma precedente, l'**Assicurato** e i suoi **Beneficiari** perdono il diritto all'indennizzo; se a tali obblighi non viene adempiuto colposamente, **FONDIARIA-SAI** ha il diritto di ridurre l'indennizzo in ragione del pregiudizio sofferto.

### 0.8) CONDIZIONE COMPACT

*(valida soltanto se espressamente richiamata in Polizza)*

La garanzia **Infortunio del conducente** opera limitatamente ai casi di morte ed **Invalidità permanente** e ove esista a carico del conducente una responsabilità totale o parziale nella causazione dell'evento che ha provocato l'**Infortunio**.

TABELLA 1

<b>Perdita totale</b>	<b>destro</b>	<b>sinistro</b>
di un arto superiore	85%	75%
di un avambraccio	75%	65%
di una mano	70%	60%
di un arto inferiore sopra il ginocchio	65%	65%
di un arto inferiore all'altezza o sotto il ginocchio	50%	50%
di un piede	50%	50%
del pollice	28%	23%
dell'indice	15%	13%
del mignolo	12%	12%
del medio	12%	12%
dell'anulare	8%	8%
dell'alluce	7%	7%
di ogni altro dito del piede	3%	3%
della facoltà visiva di ambedue gli occhi	100%	100%
della facoltà visiva di un occhio	35%	35%
della capacità uditiva di ambedue gli orecchi	60%	60%
della capacità uditiva di un orecchio	15%	15%



### P) TUTELA GIUDIZIARIA

#### P.1) DEFINIZIONI

Le definizioni che seguono sono specifiche della sola garanzia di Tutela Giudiziaria.

- **Contravvenzione:** violazione di una norma penale per la quale la legge prevede come pena l'arresto o l'ammenda;
- **Sinistro:** l'insorgere della controversia per la quale è prestata l'assicurazione;
- **Spese di giustizia:** spese che il condannato deve rimborsare allo Stato;
- **Spese di soccombenza:** spese che la parte soccombente è condannata a risarcire alla parte vittoriosa.

#### P.2) OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

*FONDIARIA-SAI* assume a proprio carico, **fino alla concorrenza del massimale pattuito in Polizza per anno assicurativo ed alle condizioni di seguito indicate**, l'onere delle spese per l'assistenza stragiudiziale e giudiziale –civile e penale – conseguenti ad un *Sinistro* rientrante in garanzia.

Esse sono:

- le spese per l'intervento di un legale;
- le spese sostenute in sede giudiziale per l'intervento di un perito nominato dall'Autorità Giudiziaria o dall'*Assicurato* e approvato da Europa Tutela Giudiziaria e/o da *FONDIARIA-SAI*;
- le *Spese di giustizia* nel processo penale;
- le eventuali spese del legale di controparte, **in caso di transazione autorizzata da Europa Tutela Giudiziaria**;
- le *Spese di soccombenza*, in caso di condanna dell'*Assicurato*.

#### P.3) AMBITO DELL'ASSICURAZIONE

La garanzia **riguarda esclusivamente i Sinistri concernenti il veicolo indicato in Polizza** e si riferisce ai seguenti casi:

1. controversie relative a danni extracontrattuali subiti dal *Proprietario/Locatario*, dal conducente autorizzato o dai trasportati per i fatti illeciti posti in essere da altri soggetti e riferiti all'uso o proprietà del veicolo;
2. controversie relative a danni extracontrattuali cagionati dal:
  - *Proprietario/Locatario*,oppure
  - da trasportati che siano *Famigliari conviventi* dei predetti,oppure
  - dal conducente autorizzato, a trasportati oppure ad altri soggetti, purché in conseguenza dell'uso del veicolo.



**Tale garanzia opera ad integrazione e dopo esaurimento di ciò che è dovuto dall'assicurazione di Responsabilità Civile per Spese di resistenza e soccombenza, ai sensi dell'articolo 1917, 3° comma del Codice Civile;**

3. difesa penale del *Proprietario/Locatario*, del conducente autorizzato e dei trasportati per reato colposo o *Contravvenzione* avvenuti in conseguenza dell'uso del veicolo;
4. istanza di modifica del provvedimento di fermo o sequestro del veicolo disposto dall'Autorità Giudiziaria a seguito di incidente da circolazione;
5. assistenza legale per le operazioni di dissequestro del veicolo che, **come successivamente si provi**, sia solo apparentemente scoperto da assicurazione obbligatoria;
6. istanza di modifica del provvedimento di sospensione o ritiro della patente del conducente *Assicurato* disposto dall'Autorità competente in conseguenza di *Sinistro* da circolazione riferito al veicolo indicato in *Polizza*.

**In caso di controversie fra il *Contraente* ed altri *Assicurati* con lo stesso contratto la garanzia opera esclusivamente a favore del *Contraente*; negli altri casi di controversie fra *Assicurati* con lo stesso contratto, la garanzia opera esclusivamente a favore del conducente.**

### P.4) ESTENSIONI DI GARANZIA

La garanzia è altresì operante:

- per i *Sinistri* concernenti l'uso di rimorchio **a condizione che i *Sinistri* si verifichino in circostanza di traino;**
- per i rimorchi per i quali è previsto l'obbligo di assicurazione RCA la cui targa sia riportata in *Polizza* e per i quali sia stato pagato il relativo *Premio*, la garanzia comprende il *Rischio* della sosta;
- per il rimborso delle spese di assistenza legale necessaria all'*Assicurato/Proprietario* quando questi, estraneo ai fatti, si veda coinvolto in procedimenti penali o civili conseguenti all'uso criminoso del proprio veicolo: **tale estensione opera esclusivamente ove l'*Assicurato* ottenga dall'Autorità competente la certificazione attestante la sua estraneità ai fatti o decreto di proscioglimento, ovvero sentenza di assoluzione.**

### P.5) ESTENSIONI TERRITORIALI

L'assicurazione vale per le controversie derivanti da violazioni di norme o inadempimenti verificatisi nel territorio della Repubblica Italiana, nello Stato della Città' del Vaticano e nella Repubblica di San Marino e che, in fase di giudizio, sono trattate davanti all'Autorità Giudiziaria degli stessi Paesi.

L'assicurazione si estende alle controversie concernenti la responsabilità extracontrattuale o penale determinate da fatti verificatisi in uno degli Stati facenti parte dell'Unione Europea, Svizzera, Principato di Monaco e Liechtenstein e sono processualmente trattate dall'Autorità Giudiziaria competente.



### P.6) ESCLUSIONI

Ferme le esclusioni previste nelle Condizioni Generali di Assicurazione, la garanzia non opera:

- se il veicolo non è coperto da valida ed operante assicurazione obbligatoria di Responsabilità Civile da circolazione;
- limitatamente ai trasportati, se il trasporto non avviene in conformità a quanto previsto dalla carta di circolazione o prescritto dalle leggi vigenti;
- se il conducente del veicolo viene sottoposto a procedimento penale per fuga od omissione di soccorso (salvo il caso di successivo proscioglimento od assoluzione) o se venga imputato di guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti;
- per le controversie relative al diritto di famiglia e delle successioni;
- per le vertenze derivanti da fatti connessi con l'uso di attrezzature installate sul veicolo indicato in *Polizza*;
- per le controversie insorgenti da operazioni di carico e scarico qualora il veicolo non sia destinato all'esclusivo trasporto di persone;
- per le controversie relative a prestazioni professionali;
- salvo il caso previsto al precedente punto 1 articolo P.3) – *Ambito dell'assicurazione* e purchè non risulti alcuna corresponsabilità dell'*Assicurato* in ordine alla causazione del danno, se il conducente del veicolo non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore .

La garanzia tuttavia opera se al momento del *Sinistro*:

- è provato il superamento dell'esame teorico-pratico di idoneità alla guida, **purchè la patente venga successivamente rilasciata**;
- il conducente guida con patente scaduta, **purchè la patente successivamente rinnovata abiliti alla guida del veicolo indicato in *Polizza***, salvo che il mancato rinnovo sia conseguenza esclusiva e diretta delle lesioni fisiche subite dal conducente del veicolo assicurato a causa del *Sinistro* stesso. **E' in ogni caso necessario che anche la patente scaduta abilitasse alla guida del veicolo.**

La garanzia non comprende:

- il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;
- gli oneri fiscali (bollatura documenti, spese di registrazione di sentenze ed atti in genere);
- le spese per controversie derivanti da fatti dolosi dell'*Assicurato*;
- le spese per controversie di diritto amministrativo, fiscale e tributario.



### P.7) DECORRENZA DELLA GARANZIA

La garanzia viene prestata per i *Sinistri* che siano denunciati a *FONDIARIA-SAI* entro i termini previsti dall'articolo 2952, 2° comma del Codice Civile, in base al quale i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in un anno dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, **a condizione che il fatto generatore della controversia si sia verificato nel periodo di validità del contratto e precisamente:**

- **dopo le ore 24 del giorno di decorrenza dell'assicurazione per i casi di responsabilità extracontrattuale o per i procedimenti penali;**
- **trascorsi novanta giorni dalla decorrenza dell'assicurazione negli altri casi.**

I fatti originanti il *Sinistro* si considerano avvenuti nel momento iniziale della violazione della norma o dell'inadempimento; qualora gli stessi si protraggano attraverso più atti successivi, il *Sinistro* si considera avvenuto nel momento in cui è stato posto in essere il primo atto.

Sono considerate a tutti gli effetti quale *Sinistro* unico le azioni promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse, nonchè le imputazioni a carico di più persone assicurate derivanti dal medesimo fatto.

### P.8) DENUNCIA DEL SINISTRO

In caso di *Sinistro*, l'*Assicurato* deve darne tempestivo avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la *Polizza* oppure a *FONDIARIA-SAI* o a EUROPA TUTELA GIUDIZIARIA Compagnia di Assicurazioni S.p.A. con sede legale e uffici in Milano - Via Senigallia n. 18/2 - C.A.P. 20161

Telefono 02/64021 - 02/64025792 - 02/64025790 - 02/64025794 - 02/64026031  
Fax 02/64028502.

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto alla garanzia, ai sensi dell'articolo 1915 del Codice Civile.

Unitamente alla *Denuncia*, l'*Assicurato* è tenuto a fornire tutti gli atti e documenti occorrenti, una precisa descrizione del fatto che ha originato il *Sinistro*, nonché tutti gli altri elementi necessari.

In ogni caso l'*Assicurato* deve trasmettere con la massima urgenza gli atti giudiziari notificatigli e, comunque, ogni altra comunicazione relativa al *Sinistro*.

### P.9) GESTIONE DEL SINISTRO

La gestione dei *Sinistri* Tutela Giudiziaria è stata affidata da *FONDIARIA-SAI* a Europa Tutela Giudiziaria- Compagnia di Assicurazioni S.p.a con Sede Legale e Uffici a Milano – Via Senigallia 18/2.

L'*Assicurato*, con la presentazione della *Denuncia* di *Sinistro*, ha il diritto di indicare un unico legale scelto tra coloro che esercitano nel circondario del Tribunale ove egli ha il suo domicilio o hanno sede gli Uffici Giudiziari competenti a giudicare la controversia.



Ove tale indicazione non avvenga, e purchè non sussista conflitto di interessi con **FONDIARIA-SAI** o con Europa Tutela Giudiziaria, quest'ultima si intende autorizzata a provvedere direttamente alla nomina di un legale al quale l'**Assicurato** dovrà conferire il relativo mandato ed altresì consegnare tutta la documentazione necessaria, regolarizzandola a proprie spese secondo le norme fiscali in vigore.

Le stesse modalità di scelta previste per la nomina del legale si applicano per l'eventuale scelta del perito di parte la cui nomina, ai sensi dell'articolo P.2) – **Oggetto dell'assicurazione**, deve in ogni caso ricevere il preventivo assenso di Europa Tutela Giudiziaria.

Una volta ricevuta la **Denuncia** del **Sinistro**, Europa Tutela Giudiziaria metterà in atto uno o più tentativi di definizione bonaria della controversia, e ove ciò non sia possibile e sussistano comunque concrete possibilità per un accoglimento in sede giudiziaria delle pretese dell'**Assicurato**, e in ogni caso quando sia necessaria una difesa penale, Europa Tutela Giudiziaria provvederà all'incarico formale del legale come sopra prescelto.

La garanzia assicurativa è valida anche per i gradi di giudizio successivi al primo, sia in sede civile che penale, **purchè la prosecuzione dei giudizi stessi presenti concrete possibilità di un esito favorevole.**

**L'Assicurato non può dare corso ad azioni di natura giudiziaria, raggiungere accordi o transazioni in corso di causa senza il preventivo benestare di Europa Tutela Giudiziaria, pena il rimborso delle spese da questa sostenute.**

Per quanto riguarda le spese attinenti l'esecuzione forzata, Europa Tutela Giudiziaria tiene indenne l'**Assicurato limitatamente ai primi due tentativi.**

In caso di disaccordo tra l'**Assicurato** e Europa Tutela Giudiziaria in merito alla gestione del **Sinistro** (anche in caso di ricorso al Giudice Superiore in un procedimento civile o penale) l'**Assicurato** potrà scegliere:

- **che la decisione venga demandata ad un arbitro designato di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente secondo le norme in vigore. In tal caso ciascuna delle parti contribuirà alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitrato;**
- **di proseguire a proprie spese la controversia con facoltà di ottenere da Europa Tutela Giudiziaria la rifusione delle spese sostenute e che non siano già state liquidate dalla stessa, a condizione che il risultato conseguito sia più favorevole di quello prospettato da Europa Tutela Giudiziaria stessa in linea di fatto e di diritto. L'Assicurato è tenuto in ogni caso a tenere informata Europa Tutela Giudiziaria sugli sviluppi delle azioni promosse a sostegno delle sue pretese.**

La scelta di una delle due procedure esclude l'applicazione dell'altra.

**Le somme recuperate per capitali ed interessi spettano integralmente all'Assicurato.**

Gli onorari, le competenze e le spese liquidate saranno di spettanza invece di Europa Tutela Giudiziaria.





### T) RICORSO TERZI DA *INCENDIO COMPACT*

#### ***T.1) Oggetto della garanzia***

*FONDIARIA-SAI* assicura la responsabilità civile per i danni diretti involontariamente cagionati a cose di terzi ed a persone dall'*Incendio*, dallo *Scoppio* del serbatoio o dell'impianto di alimentazione del veicolo indicato in *Polizza*, quando lo stesso non è in circolazione, **fino a concorrenza per capitali, interessi e spese di € 260.000 per ogni *Sinistro***. La garanzia è prestata in base alle Condizioni Generali di Assicurazione previste da *FONDIARIA-SAI* per la Responsabilità Civile obbligatoria.

**La prestazione non si cumula con analoghe prestazioni eventualmente previste da *FONDIARIA-SAI* per lo stesso veicolo indicato in *Polizza*.**

#### ***T.2) Definizione di terzi***

Sono considerati terzi ed hanno diritto ai benefici derivanti dall'assicurazione i soggetti qualificati come tali dalle norme sull'assicurazione obbligatoria della Responsabilità Civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti (*Articolo 129 del Decreto Legislativo n° 209 del 7 settembre 2005*).

#### ***T.3) Esclusioni***

**Ferme le esclusioni previste nelle Condizioni Generali di Assicurazione, la garanzia non comprende i danni:**

- alle cose mobili in uso, custodia o possesso del *Contraente* o dell'*Assicurato*;
- da inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.



# GARANZIE NON SOLO AUTO



## R) CONDIZIONI INTEGRATIVE INFORTUNI DEL PROPRIETARIO

### R.1) DEFINIZIONI

**Infortunio:** evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produce lesioni corporali obiettivamente constatabili;

**Invalità permanente:** perdita o diminuzione definitiva ed irrimediabile della capacità ad un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla professione svolta.

### R.2) OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

*FONDIARIA-SAI* assicura il *Proprietario del veicolo* identificato in *Polizza* per gli infortuni subiti quando si trova:

- alla guida di mezzi non soggetti all'obbligo di assicurazione di cui all'articolo 122 del *Decreto Legislativo n° 209 del 7 settembre 2005* quali: velocipedi e biciclette elettriche, mezzi elettrici non immatricolati, imbarcazioni a remi o a vela, veicoli a braccia;
- su mezzi pubblici di trasporto terrestre, marittimo, lacustre e fluviale **esclusivamente in qualità di trasportato**.

La garanzia vale anche in caso di colpa grave e per gli infortuni che l'*Assicurato* subisca mentre è impegnato, in caso di fermata accidentale del veicolo descritto in *Polizza*, nelle operazioni necessarie a consentire al veicolo stesso di riprendere la marcia, o per la sua rimozione.

### R.3) RISCHIO VOLO

L'assicurazione è estesa agli infortuni che l'*Assicurato* subisca in qualità di passeggero durante i viaggi effettuati su aerei od elicotteri.

Agli effetti della garanzia, il viaggio aereo si intende incominciato nel momento in cui l'*Assicurato* sale a bordo dell'aeromobile e si considera concluso nel momento in cui ne è disceso.

### R.4) ESCLUSIONI

Ferme le esclusioni previste nelle **Condizioni Generali di Assicurazione**, l'assicurazione non comprende gli infortuni verificatisi durante:

- voli diversi da quelli effettuati per il trasporto pubblico di passeggeri;
- voli effettuati su aerei o elicotteri gestiti da Aeroclub;

e non opera in caso di infortuni derivanti:

- da delitti di natura non colposa commessi o tentati dall'*Assicurato*;
- dall'abuso di alcolici e di psicofarmaci o dall'uso non terapeutico di stupefacenti ed allucinogeni;
- da infarti miocardici.



Sono altresì esclusi gli infortuni che si siano verificati in stato di malore o di incoscienza causato da infermità mentale, sindromi organiche cerebrali, schizofrenia, forme maniaco-depressive o stati paranoici.

### R.5) GARANZIE

#### R.5.1) MORTE

In caso di morte *FONDIARIA-SAI* corrisponde la somma assicurata indicata in *Polizza ai Beneficiari* designati o in difetto di tale designazione agli eredi dell'*Assicurato*, testamentari o –se mancanti- legittimi, in parti uguali fra loro. **La somma assicurata per il caso di morte non è cumulabile con l'indennizzo per invalidità permanente.**

#### *Morte presunta*

Qualora a seguito di *Infortunio* indennizzabile a termini di *Polizza*, il corpo dell'*Assicurato* non venga ritrovato e si presuma sia avvenuto il decesso, *FONDIARIA-SAI* pagherà ai *Beneficiari* designati o, in difetto, agli eredi in parti uguali, il capitale previsto per il caso morte.

In caso di scomparsa dell'*Assicurato* il pagamento del predetto capitale avverrà **decorsi sei mesi dalla presentazione della domanda per la dichiarazione di morte presunta**, mentre in caso di affondamento o naufragio oppure di caduta di aeromobile, il pagamento avverrà **decorsi sei mesi dal *Sinistro*, qualora sia stata accertata dalla competente Autorità la presenza a bordo dell'Assicurato e quest'ultimo sia stato dato per disperso a seguito del *Sinistro* stesso** (articoli 211 e 838 del Codice della navigazione).

Resta inteso che, se dopo il pagamento dell'indennizzo risulterà che l'*Assicurato* è vivo, *FONDIARIA-SAI* avrà diritto alla restituzione della somma pagata.

#### R.5.2) INVALIDITÀ PERMANENTE

#### *Percentuale di valutazione per l'accertamento dell'Invalidità permanente*

L'accertamento del grado di *Invalidità permanente* è effettuato in base alle percentuali riportate nella Tabella 1 indicata di seguito.

La somma assicurata viene corrisposta per intero nel caso di *Invalidità Permanente* di grado pari o superiore al 60% della totale.

**Nessun indennizzo spetta invece quando l'Invalidità Permanente accertata sia di grado pari o inferiore al 10% della totale.**

Qualora l'invalidità accertata sia di grado superiore al 10% *FONDIARIA-SAI* liquida un indennizzo calcolato sulla somma assicurata previa deduzione di una *Franchigia* assoluta di 10 punti percentuali del grado di *Invalidità Permanente* accertato.



### ***Condizioni di valutazione***

In caso di constatato mancinismo le percentuali per l'accertamento dell'*Invalidità permanente* riferite all'arto superiore destro si intendono applicate all'arto sinistro e viceversa. La perdita totale ed irrimediabile dell'uso funzionale di un organo o di un arto viene considerata come perdita anatomica dello stesso; se trattasi di minorazione, le percentuali indicate nella Tabella 1 vengono ridotte in proporzione della funzionalità perduta.

Nei casi di perdita anatomica o funzionale di più organi od arti la valutazione viene stabilita mediante l'addizione delle percentuali corrispondenti ad ogni singola lesione, **fino al limite massimo del 100%**.

Parimenti nel caso di più infortuni verificatisi nel corso della validità della *Polizza*, **la valutazione complessiva non può eccedere il limite del 100% di *Invalidità permanente*. Al raggiungimento del limite del 100% di *Invalidità permanente* l'assicurazione cessa di avere effetto nei confronti della persona che ha raggiunto il suddetto limite.**

La valutazione per la perdita funzionale o anatomica di una falange del pollice è stabilita nella metà, per la perdita anatomica di una falange dell'alluce nella metà e per quella di una falange di qualunque altro dito in un terzo della percentuale fissata per la perdita totale del rispettivo dito. Nei casi non specificati la valutazione dell'*Invalidità permanente* è effettuata, con riferimento alle percentuali previste dalla di seguito riportata Tabella 1, tenendo conto della misura nella quale è per sempre diminuita la capacità generica ad un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla professione svolta.

In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato le percentuali indicate nella Tabella 1 sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente.



TABELLA 1

Arti od organi di perdita totale	Percentuali in caso anatomica o funzionale
un arto superiore	70
una mano o avambraccio	60
un pollice	18
un indice	14
un medio	8
un anulare	8
un mignolo	12
una falange del pollice	9
una falange di altro dito di una mano	1/3 del dito
un piede	40
ambidue i piedi	100
un alluce	5
un altro dito del piede	3
una falange dell'alluce	2,5
una falange di un altro dito del piede	1
un arto inferiore all'altezza o al di sotto del ginocchio	50
un occhio	25
ambidue gli occhi	100
un rene	20
la milza	10
sordità completa di un orecchio	10
sordità completa di ambedue gli orecchi	40
perdita totale della voce	30
postumi di trauma distorsivo cervicale con contrattura muscolare e limitazione dei movimenti del capo e del collo	2

### ***Anticipo sulla liquidazione per Invalidità permanente***

L'Assicurato, trascorsi 120 giorni dalla data di presentazione della *Denuncia del Sinistro*, può richiedere a *FONDIARIA-SAI* il pagamento di un acconto **sino al massimo del 30%** del presumibile indennizzo, **a condizione che non siano sorte contestazioni sull'operatività della garanzia e che la presunta percentuale di invalidità stimata da *FONDIARIA-SAI* in base alla documentazione acquisita sia superiore al 15%**. Il pagamen-



to sarà effettuato da *FONDIARIA-SAI* entro 60 giorni dalla richiesta dell'anticipo, **salvo il diritto alla restituzione dell'anticipo qualora emergano successivamente fatti dolosi dell'Assicurato o altri fatti che escludano la copertura assicurativa.**

### R.6) CRITERI DI INDENNIZZABILITA'

L'assicurazione è valida purchè la morte o l'*Invalidità permanente* si siano verificate **entro due anni dal giorno dell'Infortunio**, anche se successivamente alla scadenza del contratto.

*FONDIARIA-SAI* corrisponde l'indennizzo per le conseguenze dirette ed esclusive dell'*Infortunio*, avvenuto durante il periodo di validità della *Polizza*, che siano indipendenti da condizioni fisiche o patologiche preesistenti o sopravvenute; pertanto l'influenza che l'*Infortunio* può avere esercitato su tali condizioni, come pure il pregiudizio che esse possono portare all'esito delle lesioni prodotte dall'*Infortunio*, **sono conseguenze indirette e quindi non indennizzabili.**

Parimenti, nei casi di preesistente mutilazione o difetto fisico, l'indennizzo per *Invalidità permanente* è liquidato per le sole conseguenze dirette cagionate dall'*Infortunio* come se esso avesse colpito una persona fisicamente integra, senza riguardo al maggior pregiudizio derivante dalle condizioni preesistenti, fermo il disposto del capitolo *Percentuale di valutazione per l'accertamento dell'Invalidità permanente*.

Se dopo il pagamento di un indennizzo per *Invalidità permanente*, **ma entro due anni dal giorno dell'Infortunio ed in conseguenza di questo**, l'*Assicurato* muore, *FONDIARIA-SAI* corrisponde ai *Beneficiari* la differenza tra l'indennizzo pagato e la somma assicurata alla garanzia *Morte*, ove questa sia superiore, e non chiede il rimborso nel caso contrario. **Il diritto all'indennizzo per *Invalidità permanente* è di carattere personale e quindi non è trasmissibile agli eredi.**

Tuttavia, se l'*Assicurato* muore per causa indipendente dall'*Infortunio* dopo che l'indennizzo sia stato determinato fra le parti, *FONDIARIA-SAI* paga l'importo liquidato od offerto in base ai criteri previsti dalla garanzia *Morte*.

**Parimenti, in caso di decesso dell'Assicurato prima che l'indennizzo sia stato determinato fra le parti, nessun indennizzo è dovuto.**

**Se l'Assicurato ha usufruito di assistenza sanitaria pubblica o integrativa privata, la garanzia e' operante per la parte di spesa rimasta a carico dell'Assicurato stesso.**

### R.7) RINUNCIA AL DIRITTO DI SURROGAZIONE

Qualora l'*Infortunio* sia imputabile a responsabilità di terzi, *FONDIARIA-SAI* rinuncia ad avvalersi del diritto di surrogazione previsto dall'articolo 1916 del Codice Civile.

### R.8) DOCUMENTI COMPLEMENTARI ALLA DENUNCIA DEL SINISTRO

**L'Assicurato ed i suoi familiari o i Beneficiari devono presentare idonea documen-**



tazione e consentire la visita dei medici di *FONDIARIA-SAI* e qualsiasi indagine od accertamento che questa ritenga necessari, sciogliendo a tal fine dal segreto professionale i medici che hanno visitato e curato l'*Assicurato* stesso.

Se dolosamente non viene adempiuto all'obbligo della *Denuncia* previsto nelle Condizioni Generali di Assicurazione ed agli altri obblighi indicati nel comma precedente, l'*Assicurato* e i suoi *Beneficiari* perdono il diritto all'indennizzo; se a tali obblighi non viene adempiuto colposamente, *FONDIARIA-SAI* ha il diritto di ridurre l'indennizzo in ragione del pregiudizio sofferto.





### S) CONDIZIONI INTEGRATIVE RESPONSABILITÀ CIVILE DEL PROPRIETARIO

#### S.1) OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

*FONDIARIA-SAI* assicura la responsabilità civile del *Proprietario del veicolo* indicato in *Polizza* per i danni diretti involontariamente cagionati a cose di terzi ed a persone, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, di un fatto accidentale inerente alle seguenti fattispecie:

- proprietà ed uso di velocipedi e di biciclette elettriche;
- uso di pattini, monopattini, rollerblade;
- proprietà ed uso di apparecchi di ausilio per la mobilità;
- proprietà ed uso di mezzi di ausilio per lo svolgimento dell'attività sportiva nell'ambito di impianti sportivi;
- proprietà ed uso di imbarcazioni a remi o a vela, comprese le tavole a vela, **di lunghezza non superiore a metri 6,5**;
- presenza come trasportato su mezzi di trasporto pubblico o privato.

La garanzia opera a condizione che il sinistro si verifichi su strada pubblica od area a questa equiparata e fino a concorrenza per capitali, interessi e spese di € 258.229 per ogni *Sinistro*.

#### S.2) PERSONE NON CONSIDERATE TERZI

Non sono considerate terzi ai fini della presente garanzia:

- a) il coniuge, i genitori e i figli dell'*Assicurato* e qualsiasi altra persona con lui convivente;
- b) le persone che essendo in rapporto di dipendenza, anche di fatto, dall'*Assicurato* subiscano il danno in occasione di lavoro o servizio.

#### S.3) ESCLUSIONI

Ferme le esclusioni previste nelle Condizioni Generali di Assicurazione, la garanzia non comprende i danni:

- derivanti dall'esercizio di attività professionali, commerciali, artigianali e comunque retribuite;
- derivanti da proprietà, possesso, uso e guida di veicoli e natanti a motore nonché di aeromobili, ultraleggeri e deltaplani;
- a cose che l'*Assicurato* abbia in consegna o custodia a qualsiasi titolo o destinazione;
- derivanti da delitti di natura non colposa commessi o tentati dall'*Assicurato*.



### S.3) FRANCHIGIA

Per i danni a cose la garanzia è prestata con una *Franchigia* per *Sinistro* pari a € 258,23.

### S.4) GESTIONE DELLE VERTENZE

*FONDIARIA-SAI* assume, fino a quando ne ha interesse, a nome dell'*Assicurato*, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali o tecnici. Ha altresì facoltà di provvedere per la difesa dell'*Assicurato* in sede penale, sino all'atto della tacitazione dei danneggiati.

*FONDIARIA-SAI* non riconosce le spese sostenute dall'*Assicurato* per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende nè delle spese di giustizia penali.

L'*Assicurato* è tenuto a comparire personalmente in giudizio qualora le leggi vigenti lo prevedano o qualora *FONDIARIA-SAI* lo richieda espressamente.



# FONTI NORMATIVE CVT



## **CODICE CIVILE**

### **Articolo 1901 - Mancato pagamento del premio**

*Se il Contraente non paga il premio o la prima rata di premio stabilita dal contratto, l'assicurazione resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il Contraente paga quanto e' da lui dovuto.*

*Se alle scadenze convenute il Contraente non paga i premi successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza.  
(...)*

### **Articolo 1907 - Assicurazione parziale**

*Se l'assicurazione copre solo una parte del valore che la cosa assicurata aveva nel tempo del sinistro, l'assicuratore risponde dei danni in proporzione della parte suddetta, a meno che non sia diversamente convenuto.*

### **Articolo 1915 - Inadempimento dell'obbligo di avviso o di salvataggio**

*L'assicurato che dolosamente non adempie l'obbligo dell'avviso o del salvataggio perde il diritto all'indennità.*

*Se l'assicurato omette colposamente di adempiere tale obbligo, l'assicuratore ha diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto.*

### **Articolo 1916 - Diritto di surrogazione dell'assicuratore**

*L'assicuratore che ha pagato l'indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell'ammontare di essa, nei diritti dell'Assicurato verso i terzi responsabili.*

*Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno è causato dai figli, dagli affiliati, dagli ascendenti, da altri parenti o da affini dell'Assicurato stabilmente con lui conviventi o da domestici.*

*L'Assicurato è responsabile verso l'assicuratore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e contro le disgrazie accidentali.*

### **Articolo 1917 - Assicurazione della responsabilità civile**

*Nell'assicurazione della responsabilità civile l'assicuratore e' obbligato a tenere indenne l'assicurato di quanto questi, in conseguenza del fatto accaduto durante il tempo dell'assicurazione, deve pagare a un terzo, in dipendenza della responsabilità dedotta nel contratto. Sono esclusi i danni derivanti da fatti dolosi.*

*L'assicuratore ha facoltà, previa comunicazione all'assicurato, di pagare direttamente al terzo danneggiato l'indennità dovuta, ed e' obbligato al pagamento diretto se l'assicurato lo richiede.*



*Le spese sostenute per resistere all'azione del danneggiato contro l'assicurato sono a carico dell'assicuratore nei limiti del quarto della somma assicurata. Tuttavia, nel caso che sia dovuta al danneggiato una somma superiore al capitale assicurato, le spese giudiziali si ripartiscono tra assicuratore e assicurato in proporzione del rispettivo interesse. L'assicurato, convenuto dal danneggiato, può chiamare in causa l'assicuratore.*

### **Articolo 2048 - Responsabilità dei genitori, dei tutori, dei precettori e dei maestri d'arte**

*Il padre e la madre, o il tutore sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei figli minori non emancipati o delle persone soggette alla tutela, che abitano con essi. La stessa disposizione si applica all'affiliante.*

*(...)*

### **Articolo 2054 – Circolazione di veicoli**

*Il conducente di un veicolo senza guida di rotaie e' obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.*

*Nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli.*

*Il proprietario del veicolo o, in sua vece, l'usufruttuario o l'acquirente con patto di riservato dominio, e' responsabile in solido col conducente, se non prova che la circolazione del veicolo e' avvenuta contro la sua volonta'.*

*In ogni caso le persone indicate dai commi precedenti sono responsabili dei danni derivati da vizi di costruzione o da difetto di manutenzione del veicolo.*

### **Articolo 2952 - Prescrizione in materia di assicurazione**

*Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze. Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in un anno e quelli derivanti dal contratto di riassicurazione in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.*

## **CODICE PENALE**

### **Articolo 646 - Appropriazione indebita**

*Chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, si appropria il denaro o la cosa mobile altrui di cui abbia, a qualsiasi titolo, il possesso, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a lire due milioni.*

*(...)*



**Decreto Legislativo n° 209 del 7 settembre 2005**

**Articolo 122 - Veicoli a motore**

1. *I veicoli a motore senza guida di rotaie, compresi i filoveicoli e i rimorchi, non possono essere posti in circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate se non siano coperti dall'assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi prevista dall'articolo 2054 del codice civile e dall'articolo 91, comma 2, del codice della strada. Il regolamento, adottato dal Ministro delle attività produttive, su proposta dell'ISVAP, individua la tipologia di veicoli esclusi dall'obbligo di assicurazione e le aree equiparate a quelle di uso pubblico.*

2. *L'assicurazione comprende la responsabilità per i danni alla persona causati ai trasportati, qualunque sia il titolo in base al quale e' effettuato il trasporto.*

3. *L'assicurazione non ha effetto nel caso di circolazione avvenuta contro la volontà del proprietario, dell'usufruttuario, dell'acquirente con patto di riservato dominio o del locatario in caso di locazione finanziaria, fermo quanto disposto dall'articolo 283, comma 1, lettera d), a partire dal giorno successivo alla denuncia presentata all'autorità di pubblica sicurezza. In deroga all'articolo 1896, primo comma, secondo periodo, del codice civile l'assicurato ha diritto al rimborso del rateo di premio, relativo al residuo periodo di assicurazione, al netto dell'imposta pagata e del contributo previsto dall'articolo 334.*

4. *L'assicurazione copre anche la responsabilità per i danni causati nel territorio degli altri Stati membri, secondo le condizioni ed entro i limiti stabiliti dalle legislazioni nazionali di ciascuno di tali Stati, concernenti l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, ferme le maggiori garanzie eventualmente previste dal contratto o dalla legislazione dello Stato in cui stazionano abitualmente.*

**Art. 129 - Soggetti esclusi dall'assicurazione**

1. *Non e' considerato terzo e non ha diritto ai benefici derivanti dal contratto di assicurazione obbligatoria il solo conducente del veicolo responsabile del sinistro.*

2. *Ferme restando la disposizione di cui all'articolo 122, comma 2, e quella di cui al comma 1 del presente articolo, non sono inoltre considerati terzi e non hanno diritto ai benefici derivanti dai contratti di assicurazione obbligatoria, limitatamente ai danni alle cose:*

*a) i soggetti di cui all'articolo 2054, terzo comma, del codice civile ed all'articolo 91, comma 2, del codice della strada;*



*b) il coniuge non legalmente separato, il convivente more uxorio, gli ascendenti e i discendenti legittimi, naturali o adottivi del soggetto di cui al comma 1 e di quelli di cui alla lettera a), nonché' gli affiliati e gli altri parenti e affini fino al terzo grado di tutti i predetti soggetti, quando convivano con questi o siano a loro carico in quanto l'assicurato provvede abitualmente al loro mantenimento;*

*c) ove l'assicurato sia una società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi in uno dei rapporti indicati alla lettera b).*

### **Decreto Legislativo n° 206 del 6 settembre 2005**

#### **Art. 3. - Definizioni**

*1. Ai fini del presente codice si intende per:*

*a) consumatore o utente: la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta;*

*(...)*









**FONDIARIA-SAI S.p.A.**

**Sede Legale e Direzione Torino**

10126 - Corso Galileo Galilei, 12  
Tel. (+39) 011.6657111 - Fax (+39) 011.6657685  
[www.fondiana-sai.it](http://www.fondiana-sai.it)

**Direzione Firenze**

50129 - Via Lorenzo il Magnifico, 1  
Tel. (+39) 055.47941  
Fax (+39) 055.476026

Capitale sociale € 167.043.712,00 int. vers. - Numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Torino, Codice Fiscale e Partita I.V.A. 00818570012 - Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni (art. 65 R.D.L. 29-4-1923 n. 969) - Iscritta alla Sez. I dell'Albo Imprese presso l'Isvap al n. 1.00006 - Società capogruppo del gruppo assicurativo Fondiana-SAI, iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi al n. 030

**GRUPPO  
FONDIARIA-SAI**



FONDIARIA-SAI S.p.A. - Sede Legale Corso Galileo Galilei, 12 - 10126 Torino - [www.fondiarria-sai.it](http://www.fondiarria-sai.it)